SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

127ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 28 GIUGNO 1988

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazione nella composizione 3

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 4

Discussione:

«Norme contro la violenza sessuale» **(730)**, d'iniziativa della senatrice Salvato e di altre senatrici;

«Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona» **(731)**, d'iniziativa della senatrice Salvato e di altre senatrici;

«Nuove norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale» **(924)**, d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Nuova normativa sulla violenza sessuale» **(939)**, d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori:

FRANZA *(PSDI)* ..... *Pag.* 5
MANIERI *(PSI)* 11
VITALONE *(DC)* 17
SALVATO *(PCI)* 28
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol)* 36
MISSERVILLE *(MSI-DN)* 40

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati .... *Pag.* 42

Annunzio di presentazione 44

Assegnazione 45

Nuova assegnazione 48

Richieste di parere 49

Presentazione di relazioni 49

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento 49

REGOLAMENTO DEL SENATO

Proposte di modificazione 49

INCHIESTE PARLAMENTARI

Deferimento ..... *Pag.* 50

COMMISSIONI PERMANENTI

Approvazione di documenti 50

GOVERNO

Trasmissione di documenti 50

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione 52

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 52

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 52

Trasmissione di ordinanze 54

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 17 giugno.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: D'Amelio, Parisi, Poli, Torlontano, Zangara.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fassino, Rubner, Spitella, ad Atene, per attività del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo democratico cristiano sono state apportate le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente: il senatore Carli cessa di appartenervi; il senatore Mezzapesa entra a farne parte;

10ª Commissione permanente: il senatore Fontana Elio, sostituito, in quanto membro del Governo, dal senatore Tani, cessa di appartenervi; il senatore Carli entra a farne parte;

11ª Commissione permanente: il senatore Mezzapesa cessa di appartenervi; il senatore Tani entra a farvi parte;

12ª Commissione permanente: il senatore Tani cessa di appartenervi; il senatore Fontana Elio entra a farne parte ed è sostituito, in quanto membro del Governo, dal senatore Perugini.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. In data 24 giugno 1988, il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il personale della scuola» (1137) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 3ª e della 5ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 7ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella odierna seduta pomeridiana, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione dei disegni di legge:

«Norme contro la violenza sessuale» (730), di iniziativa della senatrice Salvato e di altre senatrici;

«Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona» (731), di iniziativa della senatrice Salvato e di altre senatrici;

«Nuove norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale» (924), di iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Nuova normativa sulla violenza sessuale» (939), di iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Norme contro la violenza sessuale», di iniziativa delle senatrici Salvato, Manieri, Bono Parrino, Tedesco Tatò, Alberici, Bochicchio Schelotto, Tossi Brutti, Zuffa, Ongaro Basaglia e Moro; «Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona», di iniziativa delle senatrici Salvato, Manieri, Bono Parrino e Ongaro Basaglia; «Nuove norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale», di iniziativa dei senatori Mancino, Aliverti, Mazzola, Butini, Ruffino, Fontana Elio, Bausi, Beorchia, Colombo, Cortese, Giacovazzo, Guzzetti, Ianni, Patriarca, Zangara, Chimenti, Perina, Lipari, Coco, De Giuseppe, Gallo, Pinto, Venturi, Vitalone, Sartori e Grassi Bertazzi; »Nuova normativa sulla violenza sessuale», di iniziativa dei senatori Filetti, Biagioni, Florino, Franco, Gradari, La Russa, Mantica, Misserville, Moltisanti, Pisanò, Pontone, Pozzo, Rastrelli, Signorelli, Specchia e Visibelli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Franza. Ne ha facoltà.

FRANZA. Signor Presidente, signor Ministro, signori senatori, esattamente un paio di anni fa, il 26 giugno 1986, venne bruscamente troncata in Aula la discussione del testo relativo alle norme contro la violenza sessuale, approvato dalla Camera dei deputati e modificato, in alcune parti, dalla Commissione giustizia del Senato. Si trattava di un testo che finiva con il recepire talune innovazioni e che, tenuto conto della delicata materia, appariva di indubbia rilevanza giuridica, sociale e culturale.

L'inserimento nella sezione del codice penale «Delitti contro la persona» della sezione 2-*bis* «Delitti contro la libertà sessuale» che dava una risposta chiara e adeguata a riconosciute esigenze di grande spessore civile mediante il definitivo accantonamento di superate visioni dei reati a sfondo sessuale; la collocazione in un'unica fattispecie dei reati previsti dall'articolo 519 (violenza carnale) e 521 (atti di libidine violenta), che, oltre ad armonizzarsi con il principio innanzi stabilito, consentiva per la prima volta di archiviare quella discutibile prassi giudiziaria per la quale si indulgeva assai spesso ad indagini meticolose e talvolta odiose sulla natura, il grado e la modalità delle offese patite dalla vittima; l'introduzione di nuove figure di reato, come la violenza sessuale di gruppo ed il sequestro di persona a scopo di violenza sessuale, che offriva un puntuale riscontro al moltiplicarsi di episodi sintomatici di una pericolosa *escalation*, che aveva bisogno di un'immediata presa di coscienza da parte del legislatore; l'introduzione della nuova figura del reato di molestie sessuali, finalmente all'altezza della situazione sul versante della microdelinquenza sessuale; l'introduzione del principio del diritto alla sessualità da parte dell'infermo o semi-infermo di mente, con la cui affermazione si affrancavano finalmente soggetti che, già gravemente lesi senza loro colpa, venivano condannati dalla legge all'annullamento di ogni tipo di sessualità; la redistribuzione più equilibrata delle pene a seconda delle fattispecie considerate, che vedeva congruamente raggiunti i freddi strateghi e gli spietati esecutori dell'aggressione sessuale da una parte, e per contro vedeva realizzarsi la possibilità di accesso per i giovani incensurati alla sospensione condizionale della pena. Alcune conquiste, quelle elencate (ma ce ne sono ancora molte altre), che avrebbero dovuto pienamente appagare coloro i quali si aspettavano da questa nuova normativa non una rivoluzione copernicana della materia da condurre a tutti i costi alle estreme conseguenze, ma un ragionevole adeguamento della nuova legislazione ai tempi mutati e ai non trascurabili problemi tecnico-giuridici legati ai vecchi ed anacronistici schemi.

Tutte queste innovazioni vennero da noi accolte con grande soddisfazione; così come con altrettanta determinazione ci schierammo sul fronte di chi vedeva, nell'introduzione del principio della perseguibilità d'ufficio per la violenza carnale nell'ambito della coppia e nell'abbattimento del principio della violenza carnale presunta, una vera e propria capitolazione del buon senso e delle elementari esigenze di giustizia largamente condivise dalla gente che oggi, a distanza di due anni, ho l'impressione che reclami la stessa moderazione e la stessa prudenza di allora.

Invece oggi ci troviamo a discutere un testo assai lontano dalle impostazioni di due anni or sono; un testo che non condividiamo, se non per quelle parti innanzi sottolineate, sia per l'impianto generale adottato, a cominciare dalla formulazione complicata e involuta dell'articolo 1, sia per le singole soluzioni prospettate. Relativamente a queste ultime tratterò brevissimamente alcuni punti di merito ed alcuni di rito.

Non condividiamo (per alcune parti di queste mie osservazioni l'apprezzamento è esclusivamente personale) all'articolo 2 del testo

l'inserimento dell'ipotesi dell'inganno *sic et simpliciter*. La precedente normativa (articolo 519 ultima parte, numero 4, del codice penale) contemplava l'inganno con l'espresso riferimento alla sostituzione del colpevole con altra persona. Ma a seguito della scomparsa nel nuovo testo, di tale precisazione, questo concetto potrebbe essere dilatato, comprendendo anche la promessa di matrimonio o qualsiasi altra falsa rappresentazione della realtà, con la conseguenza che la figura della violenza sessuale risulterebbe ampliata oltre ogni ragionevole dubbio.

Non condividiamo la generalizzata procedibilità di ufficio, che discende dall'abrogazione dell'articolo 542 del codice penale, segnatamente per il rapporto di coniugio e della convivenza di fatto. Tale soluzione determinerà gravi problemi, sia perchè l'unificazione delle ipotesi delittuose degli articoli 519 e 521, per la complessa decifrabilità del rapporto sottostante, non potrà che essere risolta dalla diretta interessata e non da un terzo estraneo, sia per le possibili ripercussioni di carattere civilistico connesse alla sentenza di condanna, che creano una spinta ulteriore alla denuncia indiscriminata.

Tutto questo trascurando le esperienze consolidate per fattispecie analoghe (in materia di maltrattamenti, per esempio) che dimostrano – statistiche alla mano – l'ampia recuperabilità del rapporto matrimoniale dopo fatti che *ab initio* sembrerebbero non recuperabili.

Non condividiamo le modifiche dell'articolo 423 del codice di procedura penale, la formulazione del quale non è tecnicamente accettabile, atteso che il dibattimento a porte aperte è già la regola del processo penale.

Analogamente, al secondo comma dello stesso articolo, concernente la vita privata e la sessualità della parte offesa, non ha senso la soluzione prospettata ove si considerino, per un verso, i limiti dell'interrogatorio ribaditi nell'ultimo comma – il rispetto della dignità e della riservatezza – e, per l'altro, la necessità di accertamento delle circostanze processuali per le delicate ipotesi di induzione di minori di anni 16 previste dall'ultimo comma dell'articolo 609-*bis*.

Non condividiamo la partecipazione al processo di associazioni e movimenti. I tribunali di tutta Italia, e negli ultimi giorni quelli di Ancona e di Caltanissetta per fatti tristemente venuti alla ribalta, hanno continuato a respingere le costituzioni di parte civile, confermando l'assoluta carenza per diritti personalissimi del ventilato «interesse diffuso». Sarebbe opportuno pertanto rinviare la tematica al varo del nuovo codice di procedura penale.

È però singolare la posizione dei movimenti: si chiede sostegno e tutela per la donna proprio quando questa, dopo le grandi lotte condotte negli ultimi anni, ha raggiunto nella famiglia, nella scuola, nella società e nelle istituzioni il massimo della presenza e della rappresentatività della sua storia.

Potremmo aggiungere parecchie altre considerazioni, ma ben consapevoli che tanti colleghi più capaci e autorevoli di me affronteranno egregiamente l'intero «contenzioso», mi limiterò a trattare più specificamente un tema che ritengo quello più meritevole di approfondimento, il tema della violenza carnale presunta.

Sempre qualche anno fa, dall'esito di una discussione profonda e scrupolosa, ma anche dura e sincera, sia la Camera dei deputati con il testo approvato in Aula il 18 ottobre 1984, sia la Commissione giustizia con il testo proposto per l'Aula e qui discusso verso la fine di giugno del 1986, mantennero fermo un principio: la validità della presunzione legale di

violenza per ogni tipo di congiunzione carnale con un minore di anni 14. Il divario fra i due rami del Parlamento si incentrò su una diversa valutazione della soglia minima di età, che fu ritenuta congrua al di sotto degli anni 14 – come è previsto nel codice penale vigente – dall'Assemblea di Montecitorio, ovvero al di sotto dei 12 anni dalla Commissione giustizia del Senato. Tuttavia, il principio, al di là della questione dell'età, che non è certo di secondaria importanza, venne mantenuto.

Oggi, ci si trova invece di fronte ad una ipotesi di ribaltamento di questo principio, che per noi – e lo diciamo subito – costituisce un limite invalicabile, da porre in discussione semmai e solo in minima parte per quanto attiene alla soglia dell'età.

Ci rendiamo conto che la tecnica giuridica, che per taluni casi prevede la prefissazione di limiti di età, può essere un modo astratto per affrontare il problema. Inoltre, ci rendiamo conto che sia il legislatore che il giudice incontrano difficoltà ogni qualvolta sono costretti a muoversi in materia di presunzione; ma il nostro diritto positivo non può regolarsi in maniera diversa senza rischiare di porre in discussione altri limiti di età fissati da altre normative, come per esempio – ed è stato rammentato da più parti – quello di 16 anni per il riconoscimento della prole. Nè la rivendicazione che si vuole e che si può fare a tutela del cosiddetto diritto alla sessualità dei minori, deve in alcun modo incrinare il principio anzidetto. A nostro avviso, l'esercizio di tale presunto diritto trova già varchi notevoli nella legislazione vigente e si muove verso ulteriori e diverse possibilità di espressione.

Già l'istituto del perdono giudiziale sottrae i minori, e nella prassi questo accade più di una volta, alla condanna per reati sessuali fino al limite di due anni di reclusione, e la Corte costituzionale già dal 1973 ha ritenuto applicabile il perdono anche per le ipotesi di reati continuati, con la possibilità di vedere abbuonati una serie di fatti illeciti ripetuti.

Tale istituto potrà trovare ancora una più vasta applicazione in futuro proprio per l'abbassamento minimo della pena – due anni invece di tre – sul quale siamo d'accordo. Lo stesso giudice minorile potrà ricorrere più spesso a quelle forme di proscioglimento per immaturità del soggetto applicata invero fino ad oggi molto meno del conveniente.

Infine – e speriamo nel più breve tempo possibile – il giudice potrà far ricorso a quelle forme di proscioglimento istruttorio per reati occasionali e di scarsa rilevanza sociale, che sono previste dal nuovo codice di procedura penale.

Si tratta di una serie di meccanismi che, opportunamente mobilitati, metteranno i minori al riparo da possibili gravi conseguenze e consentiranno loro di esercitare in maniera prudente e discreta la propria sessualità, e ciò a prescindere dalla storicamente collaudata indulgenza, tutta italica, che le forze dell'ordine hanno dimostrato e dimostrano per questo tipo di comportamenti illeciti quando coinvolgono per l'appunto giovani e giovanissimi. Ed anche in questa legge con un po' di buona volontà si potrà trovare quel che occorre per garantire ai minori un effettivo esercizio di questo loro elementare diritto.

Io stesso, nella scorsa legislatura, ebbi modo di presentare una serie di emendamenti alternativi diretti a creare talune aree franche, a seconda dell'età, per i rapporti sessuali tra minori. Ma anche con tutti questi possibili rimedi, resta l'esigenza di fondo: l'indispensabilità di mantenere fermo nel nostro codice penale il principio della presunzione di violenza per rapporti

sessuali intercorsi fra maggiorenne e minore di anni 14. È su questo terreno che intendo abbozzare qualche ragionamento ulteriore.

Giorni fa un tribunale italiano ha giudicato un noto ed affermato professionista ultraquarantenne il quale, sotto le mentite spoglie del classico amico di famiglia, aveva intrecciato una relazione con una bambina che aveva da poco compiuto i 10 anni. In sede dibattimentale l'uomo ha sostenuto, con fare disarmante, la tesi del grande amore per la bambina, dalla quale, a suo dire, veniva ricambiato completamente ed in ogni senso, anche con ripetute sollecitazioni di amore fisico. Una storia fra il patetico ed il grottesco, se non fossero da considerare sopra ogni cosa gli effetti devastanti che la vicenda ha provocato nella psiche e nel fisico della bambina. Quel tribunale ha condannato l'imputato alla pena di cinque anni di reclusione e lo ha cancellato probabilmente dal contesto della società civile.

Con le leggi attuali quel fatto ha avuto questa conclusione. Con ogni probabilità, anche con le nuove disposizioni che si vorrebbero introdurre il risultato sarebbe lo stesso. Ma io mi chiedo e vi chiedo: se non è possibile escludere che un caso come questo possa in futuro ripetersi, è possibile escludere che, di conseguenza, una volta verificatosi possa essere messo in discussione da un imputato spregiudicato o da un difensore accondiscente che pretendano – e sarebbe, ahimè, un loro diritto – di dimostrare la piena maturità del soggetto passivo e comunque la mancanza dell'approfittamento della immaturità del medesimo?

La verità è che tutto quello che oggi, con le leggi vigenti, possiamo decisamente escludere, non potremmo escluderlo domani se passeranno i disegni di legge oggi in discussione. È certo un caso limite questo, e potrebbe essere improbabile il ritorno del classico amico di famiglia, ma ci sono altri casi. L'ipotesi tracciata da Miriam Mafai con il suo Humbert Humbert nell'esordio fulminante dell'articolo su «la Repubblica», destinato con ogni probabilità a colpire la fantasia del lettore, si sta rivelando quanto mai realistico. Si faccia il caso, per esempio, di un uomo anziano o di mezza età tendente a sedurre una bambina di 12 o 13 anni. L'approccio normale potrebbe partire dalla richiesta di una prestazione sessuale più esplicita e comprensibile del semplice «facciamo l'amore», cui potrebbe seguire la risposta positiva della bambina. L'uomo, che conosce bene la legge e che sa di muoversi su un terreno molto insidioso, predispone una meticolosa verifica dell'adesione della bambina, sia attraverso una serie di elementi probatori (che potrebbero essere testimonianze, registrazioni, filmati, corrispondenze, magari frutto di abili montaggi), sia sollecitando un'ulteriore risposta ancora più precisa e comunque inequivoca da parte della dodicenne, per esempio, suffragata da riferimenti a pezzi cinematografici, televisivi, letterari, o in riferimento ad esperienze personali. L'uomo riesce nel suo scopo ed avvia una relazione con la vittima, ma dopo qualche tempo viene smascherato, facciamo il caso dal genitore di questa, e quindi denunziato. Tratto a giudizio e reso baldanzoso da una legge che gli consente di difendersi, («sto esercitando un mio diritto, riconosciuto dalle leggi del mio Stato», potrebbe replicare l'imputato al pubblico ministero o all'avvocato di parte civile), e da un quadro d'assieme non particolarmente odioso (l'apparente maturità fisica, se non l'avvenenza della bambina e le sue rinnovate adesioni), procede verso i passaggi processuali successivi, snocciolando, magari con l'ignara complicità della vittima, tutta quella serie di prove attraverso le quali appare un'assoluta maturità psico-fisica di questa

e nessuna particolare condotta insidiosa o ingannevole da parte dell'imputato. Cosa resta da fare al giudice a questo punto? Decidere con il suo intuito o con il suo buon senso a dispetto delle prove, ovvero disporre perizie su perizie puntualmente confutate da altrettanti responsi di parte?

Il tribunale sarà comunque costretto, prima o poi, ad assolvere, e la sentenza, tutto sommato, potrebbe anche essere accettata dall'opinione pubblica a seguito di una valutazione complessivamente positiva dei fatti. Si parlerà del rispetto del diritto positivo e delle libertà fondamentali, del costume in evoluzione e delle leggi della biologia. Tutto sarà detto, ripetuto e mischiato per giustificare un misfatto e salvarsi la coscienza. I veri problemi, però, non nasceranno qui e da questa sentenza: monteranno dopo, in tempi che possono essere lunghi ma anche molto brevi.

Infatti, proseguendo in questa storia possibile, dopo che la giovanetta sarà stata restituita alla famiglia, che, vivaddio, ha l'obbligo di mantenerla fino al raggiungimento della maggiore età e dopo che inevitabilmente quella brutta vicenda sarà stata pubblicizzata dal processo, entrerà veramente in scena quell'Humbert di turno innanzi evocato che, appurata la cosa, non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione appetitosa. In questa fase verrà coinvolta anche la famiglia della giovinetta che, dopo il dramma appena consumato, si troverà a condurre una battaglia inedita, ingrata e mortificante sul fronte di quella non rara specie dei perversi e degli infami che vogliono approfittarsi in tutti i sensi delle prede giovani e indifese.

Cosa potrà fare quella famiglia per difendere la propria bambina da queste nuove insidie? Non è affatto difficile che il cacciatore di minorenni riesca ad eludere la vigilanza dei genitori e ad avvicinare e a convincere la giovinetta a seguirlo, magari adoperando le stesse tecniche persuasive del suo predecessore ed ottenendone un altrettanto schietto riscontro positivo della potenziale vittima. Cosa resta da fare a questo punto al povero ed attonito genitore? Andrà dall'autorità giudiziaria a denunziare l'uomo perchè ha approfittato dell'immaturità della figlia, stando alla legge che dovremmo approvare. Ma con quale animo si accingerà a compiere questo passo? Riaprire recenti ferite, esporre ad un nuovo *strepitus fori* la stessa innocente? E con quali prospettive concrete – questo è il punto - di ottenere la punizione del colpevole?

Nel nostro codice penale c'è un articolo, l'articolo 574, che punisce con la reclusione da uno a tre anni e a querela di parte chiunque sottrae una minore degli anni 14 all'esercente la patria potestà. Ormai è solo questa la tutela che resta al padre di famiglia! Non più l'articolo 519, seconda parte, perchè sarà stato abolito; non più l'articolo 521, perchè sarà stato anch'esso abolito; non più l'articolo 530, perchè sarà pure stato abolito. Altro non resta se non questo articolo 574, piccolo piccolo, che si occupa della sottrazione di persone incapaci, e solo se viene proposta querela. Ma quale padre o madre, nell'esercizio della potestà, avrà il coraggio di querelare il responsabile della sottrazione della figlia incapace (tale è considerata ai sensi dell'articolo 574 la persona infraquattordicenne)? Che senso avrebbe, per parte loro, chiedere al giudice la condanna del «satiro», se sul giudizio pesa una precedente pronunzia del tribunale che ha riconosciuto la figlia capace di amministrare la propria vita sessuale e quindi di avere rapporti con un uomo maturo?

Di qui un problema tecnico-giuridico alquanto delicato. Nel momento in cui, abolendo la presunzione di violenza, viene riconosciuto – sempre in un caso di specie e con sentenza – il diritto ad una sessualità illimitata dell'infraquattordicenne non immaturo e del quale non si è approfittato, può

ancora, anche solo in linea teorica, essere invocata da parte del genitore la tutela prevista dall'articolo 574 del codice penale, relativo alla sottrazione di persona incapace? Si badi bene: la giurisprudenza corrente, nel tracciare la filosofia di fondo della presunzione di violenza, fa riferimento all'impossibilità da parte del minore, proprio a cagione della giovane età, di prestare validamente il proprio consenso e la propria adesione ad un atto – quello sessuale – che per la propria decisiva importanza nella delicata fase dello sviluppo psico-fisico abbisogna di piena e convinta consapevolezza.

Orbene, quando con sentenza applicativa della nuova legge sia stata riconosciuta alla parte offesa la maturità necessaria per il compimento dell'atto sessuale, è ovvio che quel giudizio non potrà essere limitato alla valutazione di quel singolo atto, o di quel singolo episodio, o di quella singola storia, ma dovrà necessariamente coinvolgere in un giudizio positivo di fondo per il minore tutti gli atti, tutti gli episodi e tutte le storie che seguiranno. Il minore, cioè, potrà da quel giorno in poi liberamente disporre del proprio corpo a vantaggio di chicchessia. Ed allora, se questo soggetto è stato definitivamente riconosciuto maturo per il compimento di atti che la giurisprudenza riconosce fra i più delicati e rilevanti della sua vita, non si potrà mai più sostenere che quello stesso soggetto possa essere considerato non in grado – e quindi immaturo – di decidere se debba allontanarsi da casa o se debba accettare altre compagnie.

A questo punto, il quadro provocatorio tracciato da Miriam Mafai diventa realtà. Veramente il suo Humbert Humbert potrà attraversare l'Italia portando con sè la sua giovane conquista, magari nella sua casa al mare o in montagna, senza che nè questa, nè i suoi genitori, nè i suoi amici, nè le forze dell'ordine, nè chiunque altro, possa muovere un dito.

Questo è tutto. La conclusione è desolante, ma è obbligatoria: al povero genitore, già così duramente colpito da precedenti esperienze, non resta nulla, ma proprio nulla da fare. Se nel disgraziato evento non ci saranno stati violenza, minaccia, lesioni, grida, clamori, magari flagranza, ci sono fortissimi rischi che per la vittima innocente non si riuscirà ad ottenere una qualsiasi forma di giustizia.

E il Senato della Repubblica dovrebbe spalancare le porte a queste tristi e possibili prospettive, nel momento in cui in ogni parte del mondo si conduce una lotta senza quartiere contro lo sfruttamento dell'infanzia, la prostituzione minorile, la pornografia infantile! Qualche giorno fa il ministro Vassalli, alla 16ª Conferenza dei Ministri della giustizia europei, sul tema: «Sfruttamento sessuale, pornografia, prostituzione e traffico dei minori», ha manifestato le sue gravi preoccupazioni, lanciando un vero e proprio grido di allarme per le proporzioni del fenomeno in Italia e per la possibilità di dilatazione dello stesso. Fra l'altro, nella valutazione complessiva di questo si è dovuto prendere in considerazione un bilancio assai incompleto, dal momento – e sono parole del Ministro – che: «il fenomeno va al di là dei dati in quanto esiste un sommerso dovuto spesso a difficoltà dei minori e dei genitori a denunziare i fatti».

Di qui sorge una preoccupazione ulteriore: che lo smantellamento della presunzione di violenza nei reati sessuali possa introdurre nuovi elementi di incomprensione e di difficoltà nella denuncia dei singoli reati. Quale padre di famiglia sarà propenso ad adire la giustizia non appena venuto a conoscenza di un episodio che abbia malauguratamente interessato il proprio figlio, se è consapevole che in sede istruttoria e dibattimentale potranno essere allegati,

da parte della difesa, elementi di indagine sicuramente odiosi ed inaccettabili su aspetti pregressi del comportamento e della vita sessuale del proprio bambino?

Resta il duro linguaggio delle cifre ad ammonirci ancora sul passo che stiamo compiendo. Il mercato dello sfruttamento minorile ha raggiunto in Italia – sono dati dell'ISPES – un fatturato di circa 600 miliardi annui.

E il Senato della Repubblica dovrebbe spalancare le porte alle prospettive segnalate, proprio quando la pubblica opinione, e quindi gli elettori che esprimono il Parlamento, manifestano convinzioni diametralmente opposte?.

Un noto quotidiano italiano ha fatto condurre una indagine dai Servizi integrati di ricerca di Trieste, proponendo con grande serietà, correttezza ed obiettività una serie di quesiti sui rapporti sessuali fra adulti ed adolescenti al di sotto dei 14 anni. Orbene, non solo la gran parte degli intervistati è convinta che un rapporto fra un adulto e un minore debba essere sempre ritenuto estorto con la violenza – lo pensa il 76,8 per cento degli intervistati, – ma auspica che la soglia dei 14 anni sia ulteriormente elevata – lo pensa il 56,6 per cento degli intervistati – e si pronunciano, infine, ed in larga misura – il 44,8 per cento – per un indirizzo di protezione degli adolescenti anche nei rapporti con i propri coetanei.

Come si vede, è una risposta netta, senza appello, che non può essere disattesa nè da improvvisazioni, nè da mistificazioni, e offre l'esatta misura di quale sia la vera domanda che il cittadino italiano medio rivolge ai legislatori che si accingono a discutere questa legge.

Il nostro auspicio è che il Senato dimostri, ancora una volta, di saper tutelare i reali interessi della società civile, che si aspetta una equilibrata e giusta soluzione dei problemi che una legge in una materia così delicata affronta; una soluzione che, dopo momenti di incertezza e di confusione, valga a confermare il ruolo che ci spetta nel contesto europeo e mondiale, che valga a confermare che la nostra è ancora la patria del diritto. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manieri. Ne ha facoltà.

MANIERI. Sento il dovere, signor Presidente, di esprimere anzitutto una profonda amarezza e – mi sia consentito – anche una profonda indignazione per l'avvio di una discussione su una legge così importante, a lungo attesa dal paese, in un'Aula del Senato pressochè vuota.

È una costatazione dolorosa, che ci evidenzia, ancora una volta, un distacco tra paese reale e paese legale, e che indurrebbe alcuni di noi a cedere alla tentazione di rinunciare alla discussione generale.

Ciò premesso, signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il principio fondamentale che sostanzia la coscienza moderna, quello per il quale non possiamo non dirci cristiani, socialisti, liberali, è il riconoscimento della persona umana in quanto individuo razionale, capace di autodeterminare la propria vita nel contesto di una società che è tanto più giusta quanto più è in grado di assicurare a tutti l'uguale diritto ad essere «padroni di sè». È l'affermazione di questo fondamentale diritto di essere riconosciuta nella propria dignità di persona, soggetto di libertà e di responsabilità, la direttrice

che ha guidato il secolare cammino della emancipazione e della liberazione della donna.

La richiesta di tale riconoscimento ha motivato le tante battaglie delle donne per la cittadinanza politica e per quella sociale, ed è stata l'idea guida della critica alla famiglia patriarcale ed ai rapporti ineguali fra i sessi. Essa ha contribuito non poco all'affermarsi nella nostra epoca di valori nuovi, nel quadro di profonde trasformazioni culturali e sociali.

La sessualità è il terreno ultimo, ma anche il più delicato e vischioso, sul quale la rivendicazione della donna di sè come persona si è tradotta nel diritto a disporre del proprio corpo, nell'ambito di un rapporto paritario e di mutuo rispetto tra i sessi, contro ogni forma di prevaricazione e di violenza. Da questo punto di vista, le questioni sollevate dalla materia oggetto del nostro dibattito rientrano a pieno titolo tra quelle che il filosofo americano Nagel ha definito «questioni mortali», perchè chiamano in causa dilemmi inerenti il significato, la natura e il valore della vita e che, al pari dei nostri atteggiamenti nei confronti della giustizia sociale, delle guerre e del potere politico, si connettono ai grandi temi dell'identità personale, della coscienza, della libertà e del valore.

Non solo un loro particolare problema le donne hanno quindi posto accendendo i riflettori in questi anni sui delitti di violenza sessuale, un fenomeno che è sempre stato imponente e che è sempre in gran parte rimasto nella clandestinità, bensì una questione di civiltà umana e del futuro che si vuole insieme costruire, e perciò un problema di carattere generale, culturale, politico e legislativo che ha messo in discussione mentalità, costumi, assetti e valori della nostra società, i suoi ordinamenti ed i suoi codici.

Da dieci anni la questione è posta anche in Parlamento, attraverso la richiesta di più adeguate norme sostanziali e processuali contro un delitto non nuovo, anzi antichissimo, anche se nuova è la percezione collettiva di esso.

Si tratta quindi oggi di varare una legge di riforma che giunge, per quanto ci riguarda, in forte ritardo rispetto alla evoluzione civile del paese ed in particolare della coscienza delle donne, che attraverso i loro movimenti ed organizzazioni hanno sviluppato su questo tema una vasta riflessione storica e culturale, da cui è nato, già nel 1980, il progetto di legge di iniziativa popolare che abbiamo inteso ripresentare in questa legislatura perchè i suoi contenuti fossero presenti nel nostro dibattito e presenti fossero soprattutto l'indignazione e la riprovazione per questo ripugnante delitto.

Il testo di riforma, proposto dalla Commissione, alla quale desidero esprimere l'apprezzamento dei senatori del Gruppo socialista, contiene elementi significativi di notevole rilievo, frutto di un lungo e scrupoloso lavoro che ha attraversato ben tre legislature, mentre la realtà drammatica dello stupro, che sempre più frequentemente è venuta in luce, ha fatto giustizia della pretesa enfatizzazione del problema. Non ci stanchiamo di ribadire, per quanto ormai possa apparire ovvio, che il reato di violenza sessuale è solo ipocritamente iscritto nel nostro codice tra quelli contro la moralità pubblica, quando esso invece è uno tra i più odiosi ed infami reati perpetrati contro la persona.

Lo spostamento di collocazione dal titolo dei delitti «contro la moralità pubblica ed il buon costume» a quello che tratta dei delitti «contro la

persona» è quindi assai rilevante sul piano dell'affermazione dei valori cui si ispira il nostro sistema sociale. Del resto, come definire oggi la nozione di moralità pubblica, sia pure limitatamente riferita alle sole manifestazioni sessuali? Essa esprime un insieme di ordini, norme e valori non univocamente individuabili, e quindi manca della determinatezza necessaria per farne un bene oggetto di tutela giuridica.

In una società libera, pluralistica e democratica, non dogmatica, non autoritaria e totalitaria, quando, come, in che cosa io offendo la pubblica moralità? Che nell'aggressione sessuale il bene offeso sia quello della persona costituisce quindi l'ancoraggio più sicuro della disciplina penale in questa materia, essendo la persona, in quanto valore supremo sul quale è impiantata l'intera Costituzione, bene in prima istanza da tutelare anche sotto il profilo della libertà sessuale, che è a pieno titolo una delle manifestazioni essenziali della libertà individuale che gli articoli 2 e 3 riconoscono come attributo inviolabile ed irrinunciabile della persona, senza discriminazione derivante da sesso o da condizioni sociali o soggettive.

Sicchè solo quei comportamenti che in qualche modo offendono, limitandola, la libertà sessuale possono essere penalmente sanzionati, indipendentemente dal tipo di moralità pubblica sessuale prevalente. Il non essersi mossi in questa prospettiva ha determinato nella pratica non poche ingiustizie tra cui quella, ampliamente denunciata e provata, di non aver offerto la giusta tutela alle donne, vittime più frequenti di tali reati e il cui diritto alla libertà di autodeterminarsi nella sfera sessuale non viene riconosciuto in via autonoma e primaria come diritto proprio della persona e come tale disponibile solo in base ad un atto di libera volontà.

La riforma di cui discutiamo intende dare invece a questo diritto la dovuta rilevanza e preminenza, non solo come sicuro riferimento tecnico-giuridico, ma anche e soprattutto come indicatore di una profonda evoluzione culturale. Il codice Rocco, che risale come tutti sanno al 1930, redatto in un clima di modelli sociali e culturali del tutto diversi rispetto a quelli attuali, mostra in questa materia non solo la sua arcaicità, ma anche autentiche storture sul piano più squisitamente etico e politico: anzitutto la concezione della sessualità che è ad esso sottesa, una concezione ancora intrisa di miti e di pregiudizi ancestrali, che si sono trasmessi di secolo in secolo, codificati nel diritto, nella morale, nell'educazione e che hanno finito con l'essere, come già denunciava John Stuart Mill oltre un secolo fa, i «manutengoli» della condizione di inferiorità della donna nella società. Tali pregiudizi affiorano nella fissazione acritica dei ruoli sessuali, che determinano il comportamento sessuale maschile come caratterizzato da una componente di aggressività oltre che di superiorità fisica rispetto alla donna «costola di Adamo», alla quale si assegna un ruolo complementare, caratterizzato da una generale passività e ritrosia «naturale» al rapporto sessuale, che l' uomo dovrebbe vincere, da una consapevole dipendenza affettivo-emotiva dall'uomo e, seppure in via di estinzione, da una dipendenza economica.

È solo alla luce di tale concezione che si giustifica la presenza nell'attuale normativa di figure criminose del tutto anacronistiche quali il ratto a fine di matrimonio, la seduzione di donna minore di età commessa dal coniugato attraverso congiunzione carnale tramite promessa di nozze, o fattispecie istintive come il matrimonio contratto tra l'autore del reato e la

vittima. Nasce da questa cultura del privilegio maschile l'aspettativa di ruolo che il maschio esprime nella convinzione dell'esistenza di un «gradimento» della donna violentata, anche se questa non vorrebbe ipocritamente ammetterlo. Nasce da questa cultura del privilegio maschile il sospetto, di cui sono portatori talvolta anche i giudici, che vuole la donna vittima in qualche modo corresponsabile nel fatto di violenza, con il risultato, distorto sotto il profilo giuridico e ripugnante sotto il profilo morale, di trasformare il processo all'imputato in un processo alla vittima, alla sua vita privata e personale, al suo passato, e di puntare più a stabilire quanto il povero maschio sia stato «incitato» a commettere il reato dal comportamento provocante della vittima, dal suo essere donna di facili costumi e così via, piuttosto che a stabilire l'entità del danno e dell'umiliazione dell'offesa. Poggia ancora su questa cultura del privilegio maschile che concepisce la sessualità come possesso, la distinzione inutile e fuoriviante dal punto di vista criminologico tra le figure della violenza carnale e degli atti di libidine violenta che, sul piano processuale, obbliga il giudice ad indagini minuziose sulla dinamica del fatto con ulteriore e grave disagio e umiliazione della donna, mentre occorre affermare l'unicità del bene protetto dalla norma, l'individuo persona, la sua libertà non frantumabile a seconda delle varie parti del corpo o delle tecniche della condotta d'aggressione sessuale.

Contribuisce infine, onorevoli colleghi, a legittimare questa cultura del privilegio maschile e le ambiguità morali che essa alimenta, la posizione di chi, volendo stabilire, in questa sede, un rapporto tra il dilagare della pornografia e la delinquenza sessuale, finisce – al di là del nobile intento dichiarato – con il dare forza al barbaro pregiudizio già di per sè duro a morire del maschio facile preda degli incitamenti e della seduzione implicita o esplicita, diretta o indiretta della donna.

Figlia della stessa concezione è la procedibilità a querela prevista dall'attuale normativa, soprattutto se si tiene presente la motivazione che l'ha originata e che da sempre si adduce a giustificazione, cioè che la persona offesa, o la famiglia, ha interesse a tenere nascosta l'onta subita per non aggiungere al danno di questa anche il detrimento derivante dalla notorietà del fatto, determinata dalla persecuzione finale del colpevole.

Non c'è da meravigliarsi quindi in questo quadro, come già rilevava nella passata legislatura Elena Marinucci nella sua bella e appassionata relazione al Senato, se le denunce sono in numero assai inferiore a quello dei delitti, i processi in numero assai inferiore alle denunce, le condanne in numero assai inferiore ai processi, e così il delitto si perpetua grazie anche all'impunità di cui di fatto gode.

La proposta di modifica che introduce la procedibilità d'ufficio è pertanto coerente all'unanime scelta di valore, che inserisce lo stupro tra i reati contro la persona, alla sua gravità e alla sua pericolosità sociale.

Altri punti qualificanti della riforma sono la previsione di autonome fattispecie di reato per la violenza di gruppo e per il sequestro a scopo di violenza sessuale, l'introduzione di un'aggravante specifica per i casi di violenza commessa nei confronti di persona in condizioni di inferiorità psichica e fisica, la partecipazione al processo di associazioni e movimenti, la pubblicità del dibattimento e le modalità di conduzione degli interrogatori e degli esami nel processo, l'adozione della procedura con rito direttissimo.

Onorevoli senatori, condividiamo quindi pienamente l'asse portante della riforma, così come ci è stata consegnata dalla Commissione. Restano dei punti controversi che abbisognano in questa sede di un più ampio e meditato approfondimento. Essi riguardano in particolare la presunzione di violenza sui minori di anni 14 e la procedibilità di ufficio nell'ambito della coppia: due questioni sulle quali, per la delicatezza degli interessi e dei valori investiti dalla norma, è del tutto naturale che vi possano essere proposte differenti, sulle quali è opportuno continuare la riflessione.

Ma deve essere ben chiaro che ciò non può essere assunto a pretesto per rinviare ancora una volta l'approvazione di una legge giusta, ormai da troppo tempo in discussione, nè a strumento di rigurgito di vecchie ipocrisie e di falsi moralismi. Credo siamo tutti convinti che non è possibile spaccare il Parlamento su posizioni preconcette, quando invece occorre rispondere ai problemi reali sollevati in una materia così delicata cercando le soluzioni migliori, partendo dal convincimento che questioni simili non sono nè di destra, nè di sinistra, ma investono la coscienza di ognuno di noi sulla scorta di diverse valutazioni, sensibilità, convinzioni ed esperienze.

Sarebbe un grave errore – per esempio – se non ci fermassimo a considerare con la dovuta attenzione che la presunzione di violenza sui minori di 14 anni, unita alla soppressione della distinzione tra atti di libidine violenta e di violenza sessuale e alla introduzione della procedibilità di ufficio, può avere effetti perversi ed innescare meccanismi di repressione e criminalizzazione dell'affettività e sessualità degli adolescenti con danno del libero sviluppo della personalità del minore. Purtuttavia, non si può negare che esiste un'età speciale della vita umana bisognosa di particolare tutela, per la quale va affermato in via prioritaria il valore dell'inviolabilità fisica e psichica, soprattutto in riferimento a particolari situazioni nelle quali il rapporto sessuale, registrando un effettivo divario psicologico e fisico – come quello tra bambini e adulti – implica uno stato di dipendenza o di prevaricazione e perciò assume di fatto connotazioni aggressive o violente.

Non si tratta quindi di essere restrittivi o liberali. Ci troviamo di fronte ad una questione delicata e difficile che occorre affrontare con serenità e concretezza, tenendo anche presente che la necessaria tutela dei minori nella nostra società esige da parte del legislatore altri più ampi ed organici interventi, a partire dall'educazione sessuale dei giovani, dalle norme regolatrici dei rapporti tra genitori e figli, dalla riforma dell'istituto della tutela.

Oggi paghiamo lo scotto dell'assenza da lunga data di una politica per l'infanzia e l'adolescenza nel nostro paese. Statistiche raccapriccianti ci dicono che l'Italia è al quarto posto nel mondo occidentale nell'infame graduatoria di violenze ed abusi commessi a danno dei minori. Si parla di 20.000 bambini all'anno battuti a sangue, ustionati, fratturati, mutilati, stuprati e di 600 incesti: ciò è solo una minima percentuale di un fenomeno ben più esteso e nascosto. Poi vi è la prostituzione infantile e i bambini usati come mini-pornomodelli, affittati come scippatori, contrabbandieri, spacciatori di droga e accattoni. Vi è lo sfruttamento del lavoro minorile e l'evasione della scuola dell'obbligo.

A fronte di questa drammatica realtà dell'infanzia violata e trascurata abbiamo una legislazione minorile vecchia di decenni e la sopravvivenza medioevale di anacronismi morali e sociali come l'articolo 571 del nostro

codice penale che, con riferimento all'abuso dei mezzi di correzione e disciplina, implicitamente ammette la liceità della violenza in quanto le lesioni e perfino la morte volontariamente inflitte dal genitore o dall'educatore, secondo il vecchio motto *virga tribuit sapientiam*, sono considerati fatti molto meno gravi dell'omicidio volontario e perfino di quello preterintenzionale.

Tutto ciò, onorevoli colleghi, per dire che la tutela dei minori va ben al di là della questione pur rilevante della violenza presunta nei rapporti sessuali ed esige, in quanto non più dilazionabile, una più organica e precisa risposta legislativa ed un effettivo coordinamento delle politiche nazionali e locali, cui è stato deputato il Consiglio nazionale dei minori istituito dal Governo Craxi.

Uno dei punti nodali della riforma delle norme contro la violenza sessuale è infine l'introduzione di una generale procedibilità d'ufficio per tutti i delitti di violenza sessuale. Essa scaturisce come logica conseguenza dal riconoscimento della gravità del reato e risponde alla giusta esigenza di affermare sempre e comunque anche nell'ambito del matrimonio e della convivenza il principio della necessaria natura consensuale dei rapporti sessuali, che è l'elemento basilare della filosofia della legge.

Sotto questo aspetto la proposta si rivela più attenta al modo diverso in cui i rapporti tra i coniugi si configurano nell'epoca moderna, facendo giustizia dell'antica concezione secondo la quale, salvo il caso di congiungimento violento per via «non naturale», non era neppure ipotizzabile il reato di chi, arroccandosi nella pretesa del *debitum* coniugale, usasse violenza o minaccia.

Va invece riconosciuto che la violenza sessuale va condannata non per essere illegittima, ma per la coercizione e l'offesa di un diritto inalienabile di libertà che essa comporta, e va da sè che la procedibilità d'ufficio ha un rilievo pratico proprio quando più stretto è il rapporto tra vittima e autore del reato, quando perciò maggiore è la resistenza della donna in condizione di particolare soggezione e debolezza ad esporsi con la denuncia.

D'altronde all'interesse moralistico alla riservatezza, la legge – e non può essere diversamente – privilegia il valore della tutela della persona. Per questo non è condivisibile l'argomentazione secondo cui i segreti del talamo quanto meno vengono portati nelle aule giudiziarie meglio sarebbe. Molti, troppi soprusi e brutalità sono stati e continuano ad essere consumati nel nome sacro della famiglia e dell'amore. Che siano strappati i veli dell'omertà e dell'ipocrisia non può quindi che essere un dato positivo, e personalmente penso che, quando la brutalità salta comunque fuori, occorre che la giustizia intervenga.

Da più parti tuttavia sono stati posti quesiti che obbligano alla cautela, perchè è indubbio che nel rapporto sentimentale e sessuale tra coniugi o conviventi esistono complicità, ambiguità, sottintesi, zone d'ombra, che appartengono al guazzabuglio del cuore umano – o se si vuole al mistero di ogni individualità – che non sempre possono essere afferrati nella giusta luce da altri o essere tradotti nella formalità della legge.

Da qui il timore, espresso da qualcuno, che in assenza di indizi gravi abbastanza probanti e notori la procedibilità d'ufficio possa introdurre turbativa maggiore in un rapporto in cui in definitiva dovrà essere la donna – e lei sola – offesa nella sua dignità a stabilire il grado di questa offesa e la

contropartita, cioè o la semplice separazione dal suo uomo o anche la sua punizione.

Come si fa, infine, onorevoli colleghi, a porre in questa sede il problema della repressione della pornografia, collegando con un rapporto di causa ed effetto due rapporti che sono indipendenti? Non vorrei usare espressioni pesanti, ma mi sembra che sotto la copertura di considerazioni e condanne ovvie, che sarebbe non onesto intellettualmente non considerare comuni a tutti noi, si vogliano introdurre elementi di confusione e di ulteriore ritardo nell'approvazione di questa legge.

Infatti non è certo nelle intenzioni del Gruppo che rappresento in questo momento, e ritengo in quelle di questa Assemblea, voler ignorare la pericolosità sociale del fenomeno dilagante della pornografia. Non sottovalutiamo l'impatto sui bambini e sui ragazzi della massiccia diffusione di spettacoli pornografici, immagini di sangue e violenza, elucubrazioni morbose di ogni tipo. Al di là di qualsiasi intenzione censoria, la questione della trasmissione ed enfatizzazione di certi messaggi, troppo spesso di contenuto fortemente violento, legati al sesso, verso chi non ha strumenti per codificarli e circoscriverli, è un problema reale; ma francamente non si vede quale rapporto di meccanica determinazione ci possa essere con la drammatica realtà dello strupro, e quindi quale nesso tra l'approvazione di una legge che reprima in modo adeguato i reati sessuali e l'adozione di misure ragionevoli e necessarie nel campo della pornografia, se non un'ennesima sottile mistificazione che viene a spostare ancora una volta su un piano moralistico la condanna dello stupro.

Ed è fuorviante anche per la nostra discussione volere addentrarci nell'*identikit* dello stupratore e nelle cause ben più profonde, diverse e molteplici che determinano la violenza sessuale, un fenomeno che non è figlio della società delle immagini e dei consumi pornografici, anche se in questa può assumere connotazioni nuove.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dopo un lungo, travagliato *iter* mi sembra che le premesse della nuova legge di riforma in materia di reati sessuali siano divenute patrimonio largamente comune. C'è quindi la fondata speranza che, se sapremo mantenere la discussione con i piedi per terra e con la dovuta obiettività e serenità, altri punti di convergenza possono essere trovati per varare una buona legge che rispecchi quanto di positivo c'è nell'evoluzione dei costumi e dei rapporti sessuali nel mondo moderno e faccia perno sui valori fondamentali della persona. Il rispetto di tali valori non può essere naturalmente affidato alla sola legge; tuttavia, anche una buona legge può servire a sollecitare una moralità nuova, perchè si riverberi nella società, nella cultura, nei rapporti quotidiani e sia un segnale, piccolo ma importante, nella nostra umana avventura per la costruzione di una società più libera e più giusta. (*Applausi dalla sinistra e del senatore Pollice. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitalone. Ne ha facoltà.

VITALONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Guardasigilli, è leale riconoscere che il dibattito parlamentare, al di là di alcune forzature polemiche forse inevitabili quando la scelta legislativa è destinata ad incidere in ambiti ove acuta è l'attesa della pubblica opinione, consente di

cogliere importanti convergenze valutative su aspetti che non sono affatto periferici nel discorso.

L'estrema gravità del fenomeno della violenza sessuale, la sua crescente diffusione, appena velata dalle reticenze che circondano una verità largamente nascosta nel *dark number* del sommerso, l'affiorare di nuove tipologie criminali, quali la violenza di gruppo, che si segnalano per il crudele vandalismo dell'impresa e l'assoluto disprezzo dei valori umani, sono aspetti del problema sui quali non vi è contrasto di giudizio. Tutti abbiamo chiara consapevolezza che di fronte a queste angosciose tematiche si impone una radicale revisione dello stesso atteggiamento culturale e si impone di recuperare una migliore sensibilità ed attenzione ad una realtà che si fa ogni giorno più aggressiva ed incontrollata, confiscando fondamentali diritti della persona, insidiando le creature più deboli, in un crescendo di brutalità istintive o calcolate nelle quali spesso si consuma l'olocausto di una fragile condizione infantile, l'ingenua speranza di una tenera e indifesa adolescenza e, per molte vittime, la stessa dignità della vita. Una violenza criminale, ottusa, vile e spavalda, crudele e sottile, indifferente a qualunque richiamo umanitario; una violenza che intreccia apparenti normalità e patenti devianze in un circuito criminogeno purtroppo ancora ampiamente impunito. Una violenza insuscettibile di riduzioni classificatorie, che contagia senza distinzione di censo ogni strato sociale, distribuendo umiliazioni e insicurezza in una logica perversa di possesso e di sopraffazione.

A questa amara, odiosa, frustrante realtà noi dobbiamo delle risposte misurate ed attente, vigorose e dissuasive, solidali, quanto una leale, schietta ricognizione dei fini consente; ciò sarà possibile solo se sapremo recuperare al discorso le sue naturali coerenze, vincendo la tentazione di artificiose contrapposizioni polemiche o di banalizzanti semplificazioni, che rendono equivoca e confusa la stessa *ratio* dell'intervento legislativo.

Abbiamo condiviso, con la correzione sistematica annunciata nell'articolo 1, l'esigenza di diradare ogni incertezza sulla oggettività giuridica delle norme incriminatrici, restituendo centralità alla persona nella sua dignità, nelle sue libertà, nella complessità dei suoi diritti, e superando l'antica antinomia che riduceva la libertà sessuale, quale valore tutelato in relazione alla moralità pubblica e al buon costume, ad un attributo della società anzichè dell'individuo. Una scelta legislativa non nuova, per certi aspetti, se è vero che già nel sistema del Carrara la violenza carnale e l'oltraggio violento al pudore erano posti tra i delitti naturali contro l'integrità personale, e che già da tempo la migliore dottrina italiana e quella germanica avevano segnalato l'irrazionalità della collocazione sistematica del codice Rocco; ma una scelta parimenti significativa, che potrebbe forse ancor meglio compendiare nel titolo il richiamo, quale interesse protetto, all'inviolabilità sessuale e non solo alla libertà sessuale per orientare la risposta applicativa verso un sistema di valori più nitido ed organico.

Abbiamo aderito, pur problematicamente, all'idea di allineare in una identica equazione punitiva la violenza carnale e gli atti di libidine violenta, non soltanto in ragione dell'esigenza di risparmiare alle vittime della violenza una mortificante indagine sulle dinamiche dell'azione, ma soprattutto per riaffermare l'assoluta intangibilità della sfera della libertà sessuale, quando non vi sia il consenso di chi ha il diritto di disporne.

Non ci siamo nascosti e non ci nascondiamo i rischi dell'assemblaggio legislativo, anche in presenza di una tecnica definitoria largamente imperfetta e che, nella sua imperfezione, può incoraggiare, per reazione interpretativa, un sostanziale affievolimento della tutela della libertà sessuale.

Il precetto dell'articolo 2, legandosi a neologismi legislativi di ardua definizione concettuale (quali l'abuso di autorità privata o l'approfittamento della immaturità della vittima) o ad epressioni che hanno, come l'incapacità di intendere e di volere, riferimento preciso ed esclusivo a fattispecie completamente diversa quale l'imputabilità e alle connesse problematiche che riguardano il reo (il vizio totale ed il vizio parziale di mente, le anomalie degenerative del sentimento, l'infermità, la seminfermità, le patologie del carattere, le deficienze morbose dell'istinto e le molteplici psicopatie) alimenta il rischio di regressioni, di stravaganze interpretative e di sostanziali disapplicazioni della norma.

La stessa neutralità del tipo comportamentale incriminato, «compiere atti sessuali», credo non soccorra molto a decifrare l'esatto perimetro della previsione normativa, che rimane largamente ambigua e, per molti aspetti, anche oscura, talchè la naturale riluttanza dei giudici ad infliggere sanzioni sproporzionate all'obiettiva gravità del fatto, può rendere impunita un'ampia fascia di trasgressioni che pure direttamente incidono sul bene tutelato. Non di meno, abbiamo difeso quella scelta per la validità dell'idea che ne è al fondo. L'idea dell'equazione sanzionatrice non ha trovato da parte nostra alcuna opposizione. Questo per riaffermare che la tutela normativa del diritto all'inviolabilità del proprio corpo non è la tutela dell'oggetto della sessualità, ma la difesa della persona umana nella sua inscindibilità psichica e fisica, nella sua dimensione soggettiva, nella pienezza della sua libertà di autodeterminazione.

Non abbiamo sottovalutato anche che, per altro aspetto, l'eliminazione del rapporto di progressione criminosa fra le distinte fattispecie degli articoli 521 e 519 del codice penale può rivelarsi in concreto fuorviante rispetto agli obiettivi di politica criminale, rispetto agli obiettivi della dissuasione e del contrasto alla spinta criminogena. Chi ha perpetrato la violazione meno grave, non ha più remore a consumare l'aggressione più grave nella quale la prima ormai rimarrà definitivamente assorbita.

Non abbiamo neanche trascurato che nella escursione nel nuovo paradigma normativo, accanto a comportamenti che, come la congiunzione carnale violenta, possono compromettere irreversibilmente il futuro fisico e psichico della persona offesa, si collocano atti che, pur non dovendo restare indifferenti alla reazione sanzionatoria, indiscutibilmente hanno una minore intensità lesiva. Ma abbiamo voluto, rifiutando quella scalarità di valori che codificava la vergogna della vittima sullo schema della specificità della violenza subita, trarre a più compiuto svolgimento un principio che la stessa Corte costituzionale ha riaffermato in una recentissima decisione concernente l'indennizzabilità dei danni per violenze subite in tempo di guerra.

«La sessualità» – afferma la Corte – «è uno degli essenziali modi di espressione della persona umana; il diritto a disporne liberamente è un diritto soggettivo assoluto che va ricompreso fra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato fra i diritti inviolabili della persona che l'articolo 2 della Costituzione impone di garantire. La

violenza carnale che nell'ordinamento giuridico-penale rappresenta la più grave violazione del fondamentale diritto alla libertà sessuale, comporta di per sè la lesione di essenziali valori di dignità della persona e può pregiudicare la vita stessa di relazione» (è la sentenza n. 51 del 10 dicembre 1987).

Una scelta nuova dunque, una scelta sofferta ma convinta. Da oggi il parametro sul quale si misura la violenza sessuale non è più l'atto nelle sue infinite dinamiche, ma la prevaricazione, il disprezzo dell'altrui libertà, la bieca logica della supremazia del possesso. Una scelta che va difesa anche nelle sue inevitabili semplificazioni.

Onorevoli colleghi, sul terreno della tutela dei diritti di libertà, di quella «rivoluzione promessa» – secondo la definizione di Calamandrei – che è nel secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, non vi può essere gestione avara di una trattativa, non vi possono essere scaltriti tatticismi. Le grandi virtualità dei diritti di libertà non debbono deperire nell'arida astrattezza di formule scettiche o compromissorie, ma debbono compiutamente e generosamente espandersi e realizzarsi nell'ordine, nella razionalità, nelle armonie, nella chiarezza della proposta legislativa. Solo così la libertà, che è nozione etica e politica ancor prima che giuridica, ritroverà il suo solido ed inequivoco fondamento; solo così potrà crescere per la società civile una più matura e feconda stagione di diritti.

È un obiettivo irrinunciabile per tutti: nessuno può appagarsi di un mediocre compromesso. Quando si discute di diritti fondamentali, di diritti radicati nella coscienza storica di una collettività, di diritti suscettibili solo di «riconoscimento» – questa è la formula dell'articolo 2 della Costituzione – perchè preesistono alla stessa norma positiva, di diritti sui quali si plasma la forza garantista dell'intero ordinamento, la tutela deve essere ricca, esigente, riconoscibile, sottratta alle incertezze e alle controvertibilità della prassi.

Credo sia anche la preoccupazione del collega Bobbio. Di fronte alla «disperata impresa» di definire lo sfuggente fondamento dei diritti fondamentali, nell'«*Illusion du fondement absolu*», egli sottolinea l'esigenza di non attardarsi in sterili accademie, ma di impegnarsi con vigore ad applicare e difendere questi diritti.

È un impegno che richiede a tutti lealtà e coerenza, che postula il superamento di quello sfondo di incomprensioni, di ostilità, di pregiudizi ed errori nel quale si situano al più, con la difficoltà della nostra interlocuzione, le speranze minori, lo sbiadito senso di parole altrimenti importanti ed attive, come uguaglianza, dovere, diritto, giustizia, solidarietà, religione, ma non mai le grandi avanzate libertarie nè le illuminate iniziative riformistiche.

E a questo punto credo sia giusto scandire con pacatezza ma senza reticenza le ragioni di un dissenso che coglie non già i fragili estetismi o le anomalie sintattiche della proposta legislativa ma aspetti rilevanti e sostanziali, rispetto ai quali il problema oggi non è di rendere dialoganti opinioni che già si annunciano nettamente definite nella loro polare antitesi e neppure di ricercare lo spazio per confusive mediazioni: il problema è di correggere, senza frustrazioni o rivalse, gli errori compiuti, evitando il rischio non soltanto di lacerazioni interne al sistema politico ma di fratture tra questo e la società civile. Il rischio è quello di approvare una legge inadeguata che deluda l'attesa della gente, laddove invece è possibile promuovere, onorevoli colleghi, con il partecipe impegno di tutti e attraverso una puntuale e rigorosa risposta legislativa, un grande movimento

di crescita e maturazione culturale, sottratto agli schemi di riduttive appropriazioni, per assecondare un radicale cambiamento del costume, scuotendo l'indifferenza, la rassegnazione, le velate ipocrisie, le complicità silenziose che accompagnano questa barbarie del nostro tempo, e ristorando la smarrita fiducia di quanti, ormai da troppi anni, attendono dal Parlamento una risposta chiara e vigorosa che riscatti questa lunga, inesplicabile storia di incomprensioni, di polemiche, di ritardi, nella quale nessuno avrà vanto a riconoscersi protagonista o vincitore.

Sarà questa la misura del nostro impegno: la sensibilità anticipatrice con la quale sapremo cogliere ciò che muta nella realtà sociale, senza chiuderci nella soffocante stretta di intransigenze, dogmi o integralismi, rinunciando alla vieta abitudine di discutere per *slogans*, approssimazioni e luoghi comuni, quando la delicatezza e la rilevanza dei valori in gioco richiedono estremo senso di responsabilità, risposte convinte e convincenti che siano sintesi di scienza e di esperienza, ma anche di ampia convergenza politica.

Molte diseguaglianze attendono di essere colmate. Sappiamo bene che la declinazione al femminile dei diritti civili è compito ancora ampiamente da svolgere; ma mantenersi nell'esercizio delle differenze, delle antitesi, della polarizzazione dei ruoli nella quale «maschio» è soltanto ancora un aggettivo ingiurioso, è scelta debole, è scelta insidiata nella prospettiva, che rischia fatalmente di esaurirsi nella esasperazione del contrasto polemico.

Non esiste una causa delle donne che possa vederci spettatori inerti o indifferenti; esiste un grande problema di ristoro della condizione femminile, e più ampiamente di protezione della condizione del più debole, che va affrontato con grande vigore in tutti i suoi passaggi, anche in quelli più interstiziali. La legge, una buona legge, è essenziale. Un codice etico serve a poco se non si può esigerne l'osservanza. Ma dobbiamo avere anche la forza lungimirante di comprendere che la conquista di più autentici valori di solidarietà nella civile convivenza non si realizzerà se non a fronte di un leale impegno di tutti a ritrovare le ragioni di quella vasta coesione che già in quest'Aula ci consentì, all'esito di un confronto forte e costruttivo, di identificare le linee di una risposta comune, persuasiva, laddove oggi si annunciano soltanto contrasti e contraddizioni.

E una prima stupita riflessione non può non riguardare l'eccentrica soluzione affiorata sul tema dei minori. Avevamo a lungo discusso sulla possibilità di arretrare a 12 anni il tetto della cosiddetta violenza presunta. Il Gruppo della Democrazia cristiana sostenne con convinzione l'esigenza di riaffermare il limite dei 14 anni e nella seduta del 25 giugno 1986 registrammo su questa tesi una larghissima convergenza di giudizio: 135 voti favorevoli, 77 astenuti e soltanto 7 voti contrari. Oggi quella scelta sembra interamente ripudiata, e anzichè discutere di 12 o di 14 anni si pensa di abolire ogni sbarramento alla violabilità del minore.

È un errore grave, onorevoli colleghi, che va corretto; è una lacerazione incomprensibile e profonda della sistematica, delle coerenze della legge penale, la quale stabilisce, all'articolo 97, che l'infraquattordicenne non è imputabile e cioè non risponde in modo alcuno per presunzione *iuris et de iure* del proprio comportamento; non risponde cioè non soltanto per l'atto compiuto senza violenza, ma neppure per la violenza sessuale reale. Questo significa che il legislatore in via di scelta generale, non derogabile, ha escluso la *suitas*, ovvero la riferibilità degli atti compiuti dall'infraquattordicenne ad una valida sfera di autodeterminazione.

L'infraquattordicenne per definizione legislativa non può esprimere alcun atteggiamento volitivo giuridicamente rilevante rispetto all'atto sessuale, neppure se tale atteggiamento si connoti, per segni esteriori, inequivoci e percepibili, in termini di netto disvalore, di aggressività e di violenza. E soltanto superata la soglia del quattordicesimo anno si pone il problema di accertare caso per caso se vi sia un apprezzabile livello di maturità, che tuttavia non può mai, sempre per definizione legale, (articolo 98) considerarsi compiutamente raggiunta, talchè la pena deve essere sempre diminuita in ragione della diminuita capacità di intendere e di volere del soggetto.

Se così è per il minore autore della violenza, cui non si chiede neppure di orientare i suoi comportamenti tra l'antitesi estrema del bene e del male, rimane difficile capire il rovesciamento della prospettiva quando il minore di quella violenza sia vittima. E nella costruzione dell'articolo 2 del disegno di legge il giudice dovrà scavare nell'anima dell'infraquattordicenne per accertare se egli sia sessualmente maturo, non nel senso della precocità del suo sviluppo fisico, che questo minimamente non conta, ma nel senso della sua consapevole e responsabile adesione all'atto sessuale, alle implicazioni dell'atto sessuale, al significato, al valore di una scelta (ad esempio, onorevoli colleghi, l'esperienza omosessuale), che può solcare in maniera definitiva la sua vita.

Ed io leggo quindi con stupore, con sgomento, il suggerimento di uno scrittore pur raffinato e sensibile come Alberto Bevilacqua, che esorta a «capire», a «spiegare» l'omosessualità «con un intervento della ragione dopo la libertà con cui si è vissuta la passione fisica». La ragione, quindi, non guida più la pulsione, ma ne è sopraffatta; la libertà non è più esaltazione della dignità dell'uomo, ma solo caduta, in una concezione aridamente permissivistica della remora inibitoria, con totale abbandono della soglia etico-affettiva e senza alcuna reale attenzione alle angosciose problematiche della devianza. L'amore – ammonisce Alberoni – il puro slancio, se non è corretto dall'intelligenza può sbagliare, produrre il male delle persone che amiamo. Un comportamento responsabile richiede sempre la vigilanza della ragione, l'intervento dell'intelligenza, della riflessione; la patologia psichiatrica dei bambini, degli adolescenti, nasce interamente all'interno della famiglia e quindi all'interno dell'amore.

Nello schema dell'articolo 2, dunque, il giudice non potrà risparmiare alla vittima tenerissima della violenza la tortura di quella inquisizione che è stata solennemente vietata in via di principio con l'articolo 13, sancendo la inammissibilità delle domande sulla sessualità della persona offesa. Ma se non importa conoscere come farà il giudice a rispettare il divieto nel momento in cui è chiamato ad accertare non la generica maturità del minore, ma la sua maturità specifica in relazione a quell'atto sessuale, forse sarà lecito chiedersi che senso ha più tenere in vita gli articoli 120, 121 e 125 del codice penale che tassativamente escludono l'infraquattordicenne dall'esercizio del diritto di querela. Nessuno ha parlato dell'abrogazione di queste norme che pure sottraggono al minore ogni possibilità di valutare la negatività dei comportamenti di cui egli è vittima. È una valutazione che la legge riserva al genitore, al tutore o al curatore speciale; ed è un principio generale, simmetrico e perfettamente coerente, nelle grandi armonie del sistema, alle regole della non imputabilità dell'infraquattordicenne, al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 250 del codice civile secondo il quale il minore non può riconoscere il figlio fino al compimento del

sedicesimo anno di età con l'obbligo di avviare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il procedimento di adottabilità che rimane sospeso, a determinate condizioni poste a tutela del neonato, fino al sedicesimo anno del genitore.

È un principio coerente al divieto di abortire senza autorizzazione del giudice, al divieto di contrarre matrimonio prima del diciottesimo anno di età, e, in via derogativa, prima del sedicesimo anno di età, secondo il disposto dell'articolo 84 del codice civile, con la conseguente impossibilità di legittimare il figlio «per susseguente matrimonio» ai sensi dell'articolo 280, capoverso, del codice civile, almeno fino al compimento del sedicesimo anno, sempre che sia accertata la maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte a sostegno della deroga.

In definitiva, l'infraquattordicenne non può decidere di mettere al mondo un proprio figlio, non può decidere autonomamente di abortire; non può sposarsi per legittimare il figlio; non può neppure ricorrere al giudice per essere autorizzato alla legittimazione; deve superare i 14 anni per potere addirittura esprimere il proprio consenso allo affidamento preadottivo nell'adozione piena ed in quella speciale; deve aver raggiunto i 16 anni per essere sentito nella scelta del tutore ai sensi dell'articolo 348, terzo comma, del codice civile, e solo a 16 anni può dare l'assenso per il riconoscimento da parte dei genitori; è escluso tanto dall'adozione piena (la cosiddetta legittimante) quanto da quella speciale e dalla *ex* ordinaria, perchè è sempre e comunque richiesto un divario di età, tra adottante ed adottato, non inferiore a 18 anni; non può neppure rendere testimonianza ai sensi dell'articolo 159 del codice di rito penale nel processo a carico dello stupratore, e non di meno la legge dovrebbe ammettere che egli sia legittimato ad esprimere, con una scelta matura, consapevole e responsabile un valido e scriminante consenso all'atto sessuale!

Credo che un brevissimo raffronto con quanto accade in altri ordinamenti sul tema della violenza sessuale in danno dei minori, renderà più severo il giudizio sulla stravaganza della scelta suggerita con l'articolo 2. In Belgio è considerato violenza sessuale il solo fatto dell'«avvicinamento carnale» dei sessi commesso sulla persona di un minore che non abbia raggiunto i 14 anni di età; la pena è quella dei lavori forzati da 15 a 20 anni. In Canada qualunque persona di sesso maschile che abbia un rapporto sessuale con una donna che non è sua moglie ed è minore di anni 14 è colpevole di reato perseguibile con procedimento ordinario e punito con la pena dell'ergastolo. Per i reati in danno di minori di 14 anni non costituisce causa di non punibilità la circostanza che la parte lesa abbia dato il proprio consenso alla commissione del reato (è l'articolo 140 del codice penale). In Gran Bretagna la congiunzione carnale illecita di un uomo con una minore di anni 13 è un delitto, secondo l'articolo 5 della legge 2 agosto 1956, punito con la pena dell'ergastolo. Il consenso di una donna minore di anni 16 non può costituire valido motivo giuridico di esclusione della illiceità dell'atto.

Nella Repubblica federale tedesca chiunque compia atti di libidine su un minore di 14 anni o induce un minore a compierli su di lui è punito con la reclusione da 6 a 10 anni. In Francia qualsiasi attentato al pudore, commesso o tentato senza violenza, minaccia o sorpresa sulla persona di un minore di 15 anni è punito con l'arresto da tre a cinque anni. In Svezia chiunque ha rapporti sessuali con un minore di età inferiore ai 15 anni è punito con la reclusione non superiore a 4 anni per abuso sessuale di minore. In Polonia chi commette un atto contro il pudore nei confronti di persona minore di 15

anni è punito con pena detentiva da uno fino a quindici anni. Negli Stati Uniti la materia è oggetto di legislazione primaria dei singoli Stati. Nel Minnesota, se la persona offesa, il *complainant*, è minore di tredici anni e la persona accusata ha un'età superiore di più di tre anni a quella della vittima (non costituisce difesa nè l'allegazione dell'errore sull'età, nè il consenso della vittima all'atto) la pena è della reclusione non oltre i venti anni. In Virginia chiunque ha un rapporto sessuale con una persona al di sotto dei tredici anni è colpevole del reato di violenza carnale e la pena puo essere, a discrezione della Corte, o la reclusione a vita o la reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.

POLLICE. In America è permesso questo e altro.

VITALONE. In Ohio nessuno può avere rapporti sessuali con altra persona che sia minore di tredici anni, conosca o meno l'offensore, l'età di tale persona; la pena prevista per il reato, da quattro a venticinque anni di reclusione, potrà mutarsi nella reclusione a vita se l'offensore di proposito costringe con la violenza o la minaccia la vittima a sottostare al rapporto. Nello Stato di New York un uomo è colpevole del reato di violenza carnale quando ha un rapporto con una donna minore di undici anni e la pena è della reclusione non oltre i venticinque anni.

Credo sia un panorama significativo. Ma la verità è che l'idea di abbandonare lo schema della cosiddetta violenza presunta, la quale – val bene ripeterlo – non è una presunzione di immaturità suscettibile nel singolo caso di smentita, ma una nitida scelta legislativa a presidio dell'inviolabilità del minore, non soltanto è estranea al sistema della legge penale, non soltanto è estranea al sistema della legge civile ed agli allineamenti con i sistemi giuridici più avanzati, ma è asimmetrica addirittura rispetto allo stesso disegno di legge che, in più passaggi dell'impianto, al gioco delle presunzioni inequivocabilmente si riconnette. Come nell'articolo 7, dove contraddittoriamente riappare la figura del minore quale destinatario della tutela differenziata; come nell'aggravante dell'articolo 3; come paradossalmente nella stessa previsione dell'articolo 2, che disegna, forse non del tutto consapevolmente, una fitta trama di presunzioni legali, assegnando alla trasgressione dei doveri connessi ai rapporti di supremazia gerarchica, tanto pubblica che privata, lo stesso disvalore della violenza reale e allineando quindi in una medesima equazione punitiva fatti che certamente possono avere una lesività diversa.

Risparmio il commento sarcastico sulle conseguenze applicative che possono derivare da questa scelta. Ma abbiamo il dovere di allestire una tutela seria e intransigente della condizione minorile. L'infanzia, l'adolescenza sono periodi evolutivi caratterizzati da profonde trasformazioni, da instabilità, da fragilità, da complesse interazioni che non possono essere lasciate al soggettivismo, agli impulsi ingovernabili del minore, il quale ha bisogno di suggerimenti, di cura intelligente e sensibile, di orientamenti per poter costruire su modelli positivi di valore i suoi comportamenti.

Consentire l'irrompere nella fascia adolescenziale di esperienze che presuppongono informazione, motivazione e responsabilizzazione è una scelta che sconta: la maternità «responsabile» a 11-12 anni, l'approccio in età infantile alle metodiche della contraccezione, la cui incidenza sugli squilibri ormonali nel soggetto adulto è già ampiamente documentata nella

letteratura medica; l'aborto «responsabile» a 12-13 anni, quando sappiamo (lo ricordava in un recente articolo la collega Beebe Tarantelli) che il 90 per cento delle adolescenti che abortiscono non hanno alcuna informazione sulla contraccezione.

È una scelta che sconta il rischio dell'aggravarsi della piaga della prostituzione minorile, e mostra di ignorare completamente le interazioni che esistono tra rapporti sessuali precoci, specie di tipo omosessuale, e prostituzione in età adulta, denunciate anche in recenti studi epidemiologici dell'università di California per opera dei ricercatori Mini Silbert e Ayala Pines. Dice Diana Russel, una sociologa che ha condotto un interessante *screening* su un campione di 930 prostitute di San Francisco: «È come se l'abuso infantile avesse annullato la loro attitudine a proteggersi, predisponendole ad abusi ulteriori».

È una scelta avventurosa, che pretende di riscattarsi assegnando al magistrato il compito di accertare caso per caso una verità che spesso è imperscrutabile negli stessi rapporti tra adulti; un'indagine negli anni recenti, con riferimento ad un obiettivo assai più semplice, quello dell'imputabilità *ex* articolo 98 del codice penale, ha determinato risultati talmente contraddittori da indurre il Consiglio superiore della magistratura a parlare di «variabile geografica» dell'interpretazione giurisprudenziale.

È una scelta senza plausibile giustificazione. La confisca della sessualità minorile è abusato e mediocre espediente dialettico, che non ha alcun conforto nella realtà dell'esperienza giudiziaria e che può invece indurre a rischiose sottovalutazioni.

L'ideologia punitiva è ormai da tempo declinata sugli orizzonti della giustizia minorile; il riconoscimento che non soltanto la struttura carceraria, ma la stessa sanzione penale hanno sul minore effetti patogeni è ormai patrimonio definitivamente acquisito. Vanamente si cercherebbe nella storia del tribunali per i minorenni una sola condanna per il cosiddetto *petting* tra adolescenti! Ma trascurare che la stragrande maggioranza degli autori dei fatti di stupro, specialmente nella tipologia di gruppo, risiede nella fascia dei 14-16 anni – come ricordava recentemente un'inchiesta pubblicata da «l'Unità» in occasione della festa della donna – non aiuta a svelare le complessità e le peculiarità del fenomeno, che devono essere accostate con molta accortezza, senza falsi pietismi e mistificazioni, e senza neppure dimenticare che la conquista di più elevati equilibri tra diritti e responsabilità passa non soltanto attraverso una giusta scelta legislativa, ma anche attraverso l'educazione che scuola e famiglia, senza reciproche deleghe ma in sinergico apporto, sapranno impartire ai giovani aiutandoli a crescere serenamente attraverso un uso equilibrato e responsabile della sessualità, senza tabù frustranti, in una nuova socialità costruita sul dialogo, sull'incontro, nel rispetto della propria e dell'altrui dignità, nella progressiva interiorizzazione di precise norme morali che guidino il minore, lontano da dannosi sensi di colpa, al dominio di sè, in una visione più ricca, meno edonistica e riduttiva della propria sessualità.

Sconvolgere questi delicati equilibri, fratturare l'età dei diritti da quella dei doveri, l'emancipazione dalla responsabilità servirà soltanto ad illudere e ad umiliare ulteriormente la condizione minorile, in una situazione che si annuncia già per tanti aspetti drammaticamente insidiata. Servirà soltanto a sfrenare istanze nelle quali l'*eros* non sarà più la sublimazione controllata di un istinto, ma la caricatura banale di un sentimento, la spenta metafora di un atto di amore e di libertà.

Vorrei svolgere una seconda riflessione critica, che concerne la violenza tra coniugi. Noi abbiamo accolto, senza ignorarne i limiti, la novità inerente il regime dell'azione, ma francamente ci appare inesplicabile il rifiuto a riconoscere che vi sono situazioni nelle quali si impone un diverso bilanciamento degli interessi in conflitto.

È singolare che, mentre si afferma il diritto del minore a gestire con piena autodeterminazione la propria sessualità e si esalta il diritto della donna a decidere della soppressione del concepito, in omaggio alla intangibilità della sua sfera privata, e fuori anche da quei doveri di solidarietà che pure dovrebbero essere il crinale, il paradigma dei diritti della persona, si neghi alla donna ogni facoltà di scelta quando si tratta di decidere della sua libertà, quando si tratta di decidere se la sua libertà sessuale sia stata violata all'interno del matrimonio. È un'idea originale dell'emancipazione femminile, che perpetua una condizione di sudditanza e trascura di considerare come anche nella procedibilità d'ufficio sarà sempre e solo la parola della donna, nella sua sofferenza, nella sua mortificazione, a decidere dell'accusa, quando nel contenzioso promosso *ex officio* non saranno addirittura coinvolti, come testimoni del fatto, i figli, così chiamati al crudele ruolo di arbitri del dissidio familiare.

Nessuno ignora che sostituire la reciproca offerta con la sopraffazione unilaterale è abuso; nessuno vuole creare uno spazio di esenzione o di impunità alla violenza che va perseguita ovunque si annidi, quindi anche all'interno del rapporto coniugale. Ma non è questo il problema! Noi vogliamo soltanto offrire al coniuge leso la libertà di una responsabile scelta: promuovere la punizione del colpevole, determinando così la distruzione del rapporto coniugale e la dissoluzione della famiglia, ovvero rinunciare alla restaurazione del diritto leso nella speranza di ristabilire un'apprezzabile normalità dei rapporti coniugali e di salvare l'unità della famiglia.

Credo che si debba guardare alla famiglia, a questo valore che ha un rilievo costituzionale e che – come scriveva Giuseppe Capogrossi – «è la più intera e concreta delle società umane». Siamo in un ambito nel quale, a fronte della tendenza dello Stato ad espandere le sue funzioni regolatrici, pensiamo sia giusto riaffermare il diritto individuale dei coniugi a disciplinare in libertà e parità di condizione i propri rapporti e i propri conflitti secondo i modelli della riforma del diritto di famiglia. Qui non è in discussione, come pur suggestivamente è stato detto, l'eroismo del coniuge più debole, ma il rischio che la famiglia, anzichè essere soltanto «lambìta dal diritto», secondo la nota espressione di Carlo Arturo Jemolo, ne sia sconvolta, assediata, ne sia condizionata nelle scelte più intime, sia eterogestita. Il rischio è quello di introdurre ulteriori elementi di discriminazione in una società di diseguali, in danno degli strati più poveri e penetrabili dall'intrusione esterna perchè sforniti di barriere protettive o perchè comunque costretti a vivere in degradante promiscuità. Il sommerso del fenomeno, per questa strada destinato ad affiorare, sarà soltanto quello legato alle «ordinarie storie» di povertà e di miseria, che meriterebbero forse una diversa risposta, più solidaristica che non la confisca persino della libertà di soffrire: l'unica risposta che, in questa prospettiva, il magistero penale è abilitato a rendere alle vittime della violenza. Non indugerò in una riconoscente rassegna della memoria per ricordare quante voci, anche all'interno del movimento delle donne, si sono levate a contrastare questa scelta. Dirò soltanto, parafrasando Dahrendorf nelle sue riflessioni sulla

libertà, che ogni uguaglianza che miri al livellamento, alla uniformità dei modi dell'esistenza umana non è conciliabile con l'essenza stessa della libertà. E la libertà della donna non si esalta, ma si deprime, se le si sottrae il diritto di vivere l'esperienza sessuale secondo la sua personale sensibilità, se le si nega il diritto di scegliere secondo il proprio desiderio, le proprie speranze, i propri sentimenti.

Ma al di là dei toni e dell'enfasi che questo contrasto ha ingiustificatamente assunto, mi chiedo se davvero la violenza sessuale tra coniugi sia l'aspetto più problematico, acuto e lacerante della violenza all'interno della famiglia, o se droga, alcolismo, arretratezza culturale, miseria, incesto (questa drammatica iperbole della più odiosa violenza sull'infanzia all'interno della famiglia), non siano capitoli assai più significativi di una storia di sopraffazioni, di umiliazioni, di sofferenze alla quale, anche in questo contesto legislativo, forse avremmo potuto dedicare meno distratta attenzione.

Un ultimo ma non rinunciabile rilievo sui limiti della proposta legislativa. Vi ha fatto riferimento con un diverso taglio valutativo anche la collega Manieri. Noi avvertiamo il disagio dell'ostinata obliterazione che persiste sul discorso della pornografia, quasi che nell'economia di una compiuta riflessione sulla violenza sessuale non abbiano ruolo le mille suggestioni di un messaggio che mercifica e degrada la persona umana, in particolare la donna, attraverso immagini che derealizzano la coscienza spettatrice, eccitando pulsioni ed istinti verso realtà tanto fantastiche quanto abiette ed attivando comportamenti violenti, scelte senza verità, scelte senza libertà. Eppure è nell'esperienza quotidiana di ognuno di noi l'impatto invasivo che i mezzi di comunicazione di massa hanno nella crescita infantile in ragione della istantaneità del messaggio che esclude lo spazio alla riflessione, della forza suggestiva dell'immagine, dell'assenza di reciprocità che è tipica della comunicazione di massa, e che impedisce di porre in discussione i contenuti del racconto, in ragione dell'inesistenza di una fascia differenziata di ascolto nella quale abbia posto la tutela dell'utenza minorile, non sempre in grado di decodificare, di analizzare criticamente i confini tra realtà e finzione. La legge sul cinema, con le sue disposizioni in materia di censura, di commissione di revisione, con il sostegno alla produzione e alla programmazione, è divenuta purtroppo un fattore promozionale del cinema peggiore e persino della rete delle cosiddette sale a luci rosse. È una legge che va cambiata e la Democrazia cristiana ha già assunto in tal senso un'iniziativa legislativa che speriamo trovi sostegno tra tutte le forze politiche.

Ma intanto il mercato della pornografia (secondo recenti dati dell'Ispes, cui ha fatto riferimento, come ricordava poc'anzi il collega Franza, anche il ministro Vassalli in un'importante sede internazionale) fattura oltre 600 miliardi ed è ormai divenuto uno dei *business* della grande criminalità organizzata. I minori coinvolti nella produzione pornografica, secondo stime UNICEF, sono non meno di 2 milioni. La spinta sempre più forte e palese all'esplicita legalizzazione della pornografia, alla normalizzazione delle pratiche pedofile ed omosessuali, la sempre più diffusa erotizzazione della cultura sono realtà del nostro tempo che vanno assumendo sempre più, nella generale assuefazione ed indifferenza, i contorni mistificanti di battaglie per i diritti civili.

Interrogarsi sulle radici di questa regressione, capire le ragioni del degrado del costume, cogliere le dimensioni ed i meccanismi sociali ed economici del fenomeno e degli interessi che vi si misurano e vi si compongono, comprendere i difetti strutturali dell'interdizione alla mafia del mercato del «porno» ed adeguare il livello dei rimedi non è velleitarismo moralistico, reliquato di frustranti mode repressive, ma impegno responsabile, indeclinabile dovere politico per tutti. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salvato. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito del provvedimento vorrei svolgere alcune riflessioni sottolineando, innanzitutto, che il dibattito che è in corso – anche se in un'Aula certamente non piena – era profondamente atteso dal paese. È un dibattito che oggi ha luogo proprio perchè il paese ha saputo far sentire la sua voce.

Il Senato della Repubblica è stato invaso da centinaia di migliaia di cartoline e di ordini del giornó, che testimoniano una partecipazione democratica del paese al cammino della legge. Ritengo opportuno e utile ricordarlo, poichè questa partecipazione democratica – voglio chiamarla così – deve sollecitarci ad un confronto in quest'Aula, certamente pacato ma costruttivo, e deve spingere ognuno di noi a dire ad alta voce il proprio intendimento, cioè che stavolta, dopo dieci anni, la legge deve essere approvata. Vorrei che questo fosse chiaro. Il Parlamento per oltre dieci anni non ha saputo prendere decisioni in materia, come per oltre quindici anni (mi scuseranno i colleghi se farò riferimento ad un altro tema che ha però attinenza con il dibattito in corso) non ha saputo varare una legge sulla informazione sessuale. Ebbene, questo è un fatto estremamente grave e non solo per il costume e la cultura; è un fatto che denota l'esistenza di una distanza seria tra quanto nel paese si muove ed il Parlamento.

Non possiamo più essere latitanti (scusatemi se uso un termine un po' forte): abbiamo una responsabilità in quanto legislatori, e questa responsabilità io la sento aumentare di fronte alle attese del paese, attese che derivano anche da dati materiali e concreti e dalla drammaticità di quanto abbiamo potuto apprendere negli ultimi mesi dai quotidiani e dai *mass media* con riferimento alle tante denunce di violenze sessuali. È un problema che secondo alcuni – ed alcune – sta addirittura assumendo il carattere di un'emergenza; personalmente non userò questo termine, perchè non lo ritengo molto felice. Credo però che ci troviamo di fronte ad una vera e propria questione sociale; anche questo forse non è un termine adatto, ma in questo momento non so trovarne altri.

La quantità e la qualità di ciò che accade nel paese in tema di violenza sessuale devono farci comunque constatare che il problema è veramente drammatico ed ampio.

Insieme ai drammatici dati quotidiani, soprattutto quelli relativi alle violenze sui minori e all'età, anch'essa minore, di chi compie una violenza, dobbiamo tener conto del dibattito che c'è stato nel paese negli ultimi mesi: un dibattito che viene da lontano, che è frutto di dieci anni di lavoro delle donne, ma che negli ultimi tempi è diventato ancora più forte e stringente. Credo che ognuno di noi abbia partecipato (tale è la mia esperienza personale, ma credo che sia anche quella di molti colleghi e di molte

colleghe) ad assemblee e dibattiti (quelli classici, per intenderci) e soprattutto ad incontri con le giovani generazioni, che vogliono capire e sapere di più e che hanno scoperto con meraviglia e con grande insoddisfazione quali siano le leggi vigenti in materia. Ebbene, i giovani ci hanno detto chiaramente di vivere una fase delicata e difficile, di vivere un'età che ha il diritto di essere rispettata e che i loro autonomi percorsi di crescita devono essere garantiti e tutelati non attraverso lo strumento del codice penale – questo ci hanno detto nelle assemblee delle scuole ragazzi, ragazze e docenti – ma attraverso altri strumenti, come la legge sull'informazione sessuale, le strutture sociali, il cambiamento culturale.

Vorrei soffermarmi anche sul dibattito tra le donne nel paese e su una novità importante che finora non è stata sottolineata – e desidero farlo io – cioè che in questa legislatura non è stata presentata una proposta di legge di un Gruppo o di più Gruppi; infatti, la prima proposta di legge presentata al Senato è stata definita «trasversale». Le senatrici – così come alla Camera le deputate – hanno voluto segnare la loro presenza nelle istituzioni riflettendo concretamente su questo dibattito decennale, sulle esperienze delle scorse legislature, sugli intralci e gli ostacoli, tentando di leggere la realtà del paese ed elaborando insieme una proposta di legge. È stato un percorso molto fecondo; in Commissione giustizia si è discusso e ci si è confrontati su questo testo che ritroviamo, in gran parte, in quello che è stato licenziato dalla Commissione stessa.

Come ricordava prima la collega Manieri, abbiamo presentato anche la proposta di legge di iniziativa popolare.

Vorrei a questo punto fare un inciso. Condivido quanto ha detto la collega Manieri: noi abbiamo inteso presentare quella proposta di legge perchè i contenuti di essa e l'asse culturale su cui le donne avevano riflettuto e ragionato ben 10 anni fa ancora oggi ci sembrano profondamente attuali e veri. Confrontandoci con quei contenuti e con quell'asse culturale, tante di noi hanno compiuto un percorso certamente non facile, maturando posizioni che in larga parte le trovano convergenti.

La nostra intenzione nel presentare la proposta di legge di iniziativa popolare riveste anche il significato di un richiamo al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, nel momento in cui si discute di riforme istituzionali, di come tutti insieme rispetto alla tematica delle leggi di iniziativa popolare dobbiamo trovare strumenti utili affinchè queste abbiano diritto di cittadinanza nel Parlamento.

Questa legge era decaduta – se posso usare tale termine – e non aveva alcun diritto di cittadinanza; ma ciò non ci sembrava giusto, poichè era nata fuori dai partiti, aveva raccolto 300.000 firme, aveva aperto un dibattito ampio nel paese, e ripresentarla ci sembrava una forma di democrazia, prima ancora che di scelte di contenuti.

Vorrei richiamare una questione più generale. Stamattina, ascoltando gli interventi che mi hanno preceduto – e, soprattutto, l'intervento del senatore Vitalone – mi ponevo una domanda, forse troppo semplice ma che voglio formulare ad alta voce: quali sono le difficoltà reali per cui questa legge non riesce a giungere ad un approdo, per cui non riusciamo a ragionare intorno a questa materia senza usare toni e motivi passionali? La passione politica è sempre importante, feconda e costruttiva ma, a volte, il dibattito su questo provvedimento più che toni di passione politica assume toni di emotività e qualche volta di irrazionalità, toni che mi convincono poco. Credo che le

ragioni vere non siano nel merito di questa legge (che pure è difficile e complicata, poichè ci misuriamo rispetto ad un codice penale che ha determinati istituti che sono certamente «stretti» rispetto a quanto dobbiamo fare) nè nel codice penale, bensì rispetto a quello che tale legge evoca. Oggi ne abbiamo sentito gli echi: addirittura si è parlato di una «libertà di soffrire», cosa che francamente mi fa inorridire, mi sorprende e mi sgomenta quando poi proviene da una parte che parla di solidarietà, di rispetto, di parità, di autonomia e di centralità della persona umana. Non so se la libertà di soffrire, nel senso di essere oggetto di oppressione nel campo della sessualità (questa è la libertà di soffrire che è stata riconosciuta alle donne) sia un qualcosa da rivendicare.

Questa legge evoca tutte le questioni che riguardano la sessualità; è una legge che riguarda, forse più di altre – e mi riferisco a quelle sul divorzio o sull'aborto –, la persona umana nella sua interezza; riguarda quella che la Corte costituzionale ha definito molto bene una delle libertà fondamentali della persona umana, la libertà sessuale.

Cos'è che ci fa trovare degli ostacoli? Credo sia il semplice fatto – forse è semplice la spiegazione che io dò – di non saper discutere di sessualità, di non saperlo fare noi adulti per più ragioni, anche per una cultura arretrata. Il senatore Vitalone da ultimo sottolineava questo aspetto con degli accostamenti abbastanza arditi fra pornografia, omosessualità, pedofilia e quant'altro si può mettere in atto. Certamente vi sono modelli di sessualità caratterizzati dalla mercificazione, dall'aggressione, dalla competitività, e su questo possiamo anche essere d'accordo; ma ci sono anche altre questioni: c'è, ad esempio, una repressione della sessualità, un non volerne parlare, una visione sempre in negativo della sessualità.

Questo insieme di questioni, unite alla difficoltà di parlare di sessualità, hanno complicato molto il nostro ragionamento nel corso di questi anni. Una cosa avremmo dovuto saper fare e, mi auguro, sapremo farla nel corso di questa discussione, in particolare nel momento in cui andremo a votare l'articolato: mettere in atto una separazione netta fra il terreno del diritto penale e gli altri campi che la legge evoca (la questione della sessualità, la nuova cultura, le strutture sociali). Questa è una riflessione che deve continuare – almeno me lo auguro – non soltanto su cos'è la violenza, che molto spesso non ha niente a che vedere con la sessualità, riguardando soltanto rapporti di potere e nient'altro, ma sulla sessualità. Una società civile, che vuole veramente misurarsi con una centralità della persona umana e dell'individuo intorno a questa questione, che è centrale nella vita quotidiana, in quel luogo della quotidianità che è il rapporto interpersonale, deve sapersi misurare con accenti completamente nuovi per costruire quei valori a cui tutti quanti ambiamo.

Detto questo, il non aver saputo tenere distinti i due campi ci pone oggi l'esigenza di lavorare su tale distinzione. Abbiamo infatti da scrivere certamente nuove norme che tutelano anche valori diversi. Il codice però non è solo uno strumento di repressione o di prevenzione; serve anche a definire quali beni uno Stato intende tutelare. In questo caso lo Stato intende tutelare, per la prima volta, finalmente la libertà sessuale.

Le norme al nostro esame devono altresì essere in grado di cancellare – voglio usare proprio questo termine – non soltanto le attuali norme, anacronistiche e sbagliate ma la vergogna causata da dette norme.

Credo sia anche opportuno ricordare a noi stesse che delle norme esistono, perchè molto spesso, quando si chiede una legge contro la violenza

sessuale, quando ci si confronta soprattutto con chi non è un tecnico del diritto, si ignora che una norma già esiste, per cui vorrei riflettere un attimo su di essa.

La norma del codice Rocco è anacronistica, ingiusta, arretrata non solo rispetto alle donne, in quanto non riguarda soltanto le donne ma anche gli uomini, le ragazze e i ragazzi, i soggetti tutti di questo paese: essa sceglie come bene da tutelare la moralità pubblica e non invece la persona umana, ritenendo che il reato di violenza carnale sia contro la moralità pubblica.

Da questa scelta derivano poi tutte le altre che nel codice Rocco sono presenti: la scelta della querela di parte, la scelta della separazione tra atti di libidine e violenza carnale. La scelta della querela di parte trova motivazione nel fatto che – essendo l'obiettivo quello di tutelare la moralità pubblica quanto meno si crea scandalo tanto più la moralità pubblica è tutelata.

Nel caso della separazione tra atti di libidine e violenza carnale – qualche accenno a tale aspetto l'ho sentito nell'intervento del senatore Vitalone – è chiaro che, rispetto ai beni da tutelare, l'atto di libidine ha una minore gravità, giacchè in fondo non toglie quello che con la penetrazione si toglie, in particolare quando si tratta di una donna vergine. Infatti gli antichi codici di altre legislazioni erano molto attenti nel fare distinzioni, nel senso di un aumento della pena, rispetto a questo bene che non apparteneva a quella donna, a quella persona violentata, ma a chi di quella donna o di quella persona era proprietario.

Questi sono gli aspetti che bisogna cambiare, ed in tal senso ritengo che abbiamo compiuto un buon lavoro, e voglio dirlo in questa sede ad alta voce perchè forse l'approdo a cui siamo giunti – almeno per quei punti su cui in Commissione il consenso è stato più largo – non riusciamo a sottolinearlo con la forza che merita. Abbiamo finora svolto un buon lavoro non soltanto perchè in sede di Commissione finalmente il reato è divenuto delitto contro la persona, ma anche perchè ritengo che questo stia diventando, con radici certo ancora esili ma importanti, un nuovo senso comune del nostro paese. Questa è la scelta più innovativa, più emblematica, più carica di significati: reato contro la persona.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(*Segue* SALVATO). Ritengo importante anche la definizione contenuta nell'articolo 2. Certamente seguiremo con attenzione anche quanto verrà detto nel dibattito che si sta svolgendo qui in Aula, tuttavia desidero soffermarmi un attimo su questo punto. Infatti nella nostra proposta di legge, peraltro in larghissima parte coincidente con quella di iniziativa popolare, è contenuta una definizione della violenza sessuale che, a mio avviso, finalmente fa giustizia di ciò che veramente essa rappresenta. Finora, anche nelle scorse legislature, avevamo ragionato sempre e soltanto sulla violenza o la minaccia, e non realmente su quanti e quali sono i contenuti ed i connotati della violenza.

Certo, vi possono essere anche dei rischi, ed alcuni di essi sono stati indicati. Tuttavia, pensare che la violenza la si imponga, la si eserciti soltanto attraverso la violenza o la minaccia significa, a mio parere, affermare

qualcosa che giuridicamente può essere corretto, ma che non è aderente alla realtà, mentre credo che, nel momento in cui modifichiamo i codici, dobbiamo ad essa attenerci.

La violenza avviene anche in altre forme, avviene ad esempio attraverso un abuso di autorità. In sede di Commissione si è voluta aggiungere la dizione «pubblica o privata», noi avevamo semplicemente parlato di «abuso di autorità». Anche qui si possono fare numerosi esempi: basti pensare al rapporto tra padre e figlia. Ritengo che si tratti di un caso in cui si configura un abuso di autorità.

L'altra previsione su cui si è molto ragionato è quella dell'inganno. È stato detto dal senatore Franza che si tratta di una formula nuova, perchè nel vigente codice si parla di inganno quando vi è sostituzione di persona, e questo in parte è vero. Tuttavia anche in questo caso, a mio avviso, non ci si voleva riferire soltanto alla sostituzione della persona, ma anche a quanto accade nella realtà. Nel momento in cui abbiamo scelto di eliminare la separazione tra atti di libidine e violenza carnale, abbiamo voluto riferirci al compiere atti sessuali. E guardate che molto spesso la realtà va assai più in là della nostra fantasia: qualche settimana fa è stato denunciato un artigiano il quale, spacciandosi per ginecologo, aveva visitato decine e decine di donne compiendo anche atti sessuali, quindi ingannandole. Questo è solo un esempio, ma potrei citarne numerosi altri accaduti anche nella mia realtà.

Certo, la definizione giuridica deve essere quella più esatta, e chiedo ai colleghi di dare un contributo costruttivo in questo senso, fermo restando che il nostro sforzo deve essere questo. Guai a noi se restiamo chiusi nelle strettoie di figure giuridiche alle quali eravamo abituati. Mi sorprende sempre che, proprio su questo terreno che dovrebbe essere quello più attento ed innovativo, vi sono a volte anche delle pigrizie. Uso questo termine perché mi permette di entrare immediatamente nel merito delle altre due questioni su cui intendo svolgere alcune considerazioni.

Per quanto riguarda la questione dei minori, con l'articolo 2 avevamo inteso superare il concetto di violenza presunta. Avevamo deciso in questo senso per più ragioni, una delle quali – voglio essere molto franca al riguardo – era costituita dalle esperienze amare e tormentate che avevamo ascoltato in Aula, sia qui al Senato che a Montecitorio, soprattutto rispetto ai minori. Mi riferisco al perdono giudiziale, ai tribunali dei minori che non operano mai condanne negando che vi siano questioni del genere, alla prostituzione minorile; un coacervo di questioni che poco hanno a che fare con quanto deve costituire oggetto del nostro esame. Ricordo quando in Commissione, qui in Senato, si decise unitariamente di approvare un articolo con cui tornavamo sui nostri passi, ma alla fine ci trovammo di fronte ad un'ostinata decisione della Democrazia cristiana di far rimanere in piedi la violenza presunta al di sotto dei quattordici anni, senza alcuna attenzione vera a quanto si era detto anche in Commissione circa l'affettività consensuale tra minorenni coetanei.

Memori di queste esperienze, avevamo deciso di cercare altre soluzioni, ma il nostro intento non era stato solo questo. Avevamo cercato di ragionare basandoci sulla realtà, considerando l'ingiustizia che deriva dallo stabilire una soglia anagrafica. Se vogliamo contentarci, se vogliamo facilmente tacitare le nostre coscienze, possiamo anche stabilire una soglia come quella dei quattordici anni. Tuttavia dobbiamo sapere che se una ragazza ha 14 anni meno un giorno è sempre tutelata mentre se ha 14 anni ed un giorno non lo è mai. Le soglie anagrafiche sconcertano, soprattutto rispetto ad un terreno

così difficile, e quindi avevamo scelto l'abuso di immaturità. Ritengo, ad esempio, che una quindicenne, in un rapporto con un adulto, possa essere immatura rispetto ad un quarantenne e quindi avevamo tentato una strada innovativa basandosi sulla formula «approfittando della immaturità o della incapacità di intendere o di volere al momento del fatto».

Il senatore Vitalone ha contestato questa scelta, e l'ha fatto anche con argomentazioni che in realtà portano acqua al nostro mulino, confermando quanto noi affermiamo. Egli ha detto che al di sotto dei quattordici anni si è sempre non imputabili proprio perché ritenuti incapaci di intendere o di volere al momento del fatto. E proprio questo era stato il nostro ragionamento; pensavamo di dare al giudice uno strumento utilissimo cui fare riferimento indicando appunto l'incapacità di intendere o di volere al momento del fatto e nel contempo il concetto di immaturità. Questa soluzione non ha trovato consensi soprattutto al di fuori del Parlamento, perché invece in Commissione essa era stata ampiamente accettata. Certamente essa desta qualche preoccupazione di cui intendiamo farci carico – anche in questo caso voglio essere molto esplicita – il che per noi significa tornare a ragionare su qualcosa che ci sembra meno forte (l'età anagrafica, i quattordici anni) e nel contempo raggiungere l'altro obiettivo rispetto al quale non intendiamo assolutamente cedere: la tutela e la garanzia della sessualità dei minorenni coetanei.

Possiamo trovare, se lo vogliamo, una soluzione che riesca a contemperare questi due obiettivi: punire in maniera più severa, così come abbiamo già inteso fare aumentando la pena, l'adulto che commette violenza sessuale nei confronti di un minore, e invece rispettare i rapporti consensuali tra minorenni.

Credo che forse dovremmo fare una battaglia culturale più a viso aperto. Non parliamo più di violenza carnale o di atti di libidine violenta, bensì di atti sessuali, che possono essere i più vari, dal bacio alla carezza, ad altre cose. Credo che nessuno di noi si auguri che il Parlamento approvi una legge la cui applicazione possa portare un ragazzino di quindici anni davanti al magistrato perchè stava baciando una sua coetanea. Se tutti insieme riuscissimo a determinare una ipocrisia così forte, certamente avremmo causato un danno gravissimo.

Ultimissima questione, avviandomi alla conclusione (non mi soffermo sugli altri aspetti, su cui interverrà poi il senatore Battello), è quella della procedibilità di ufficio all'interno del rapporto di coppia. Colleghi e colleghe, credo che, prima ancora di interrogarci sulla procedibilità di ufficio all'interno del rapporto di coppia, dobbiamo riflettere ancora e chiederci se la scelta che abbiamo fatto della procedibilità di ufficio sia quella giusta e valida. Questa è la prima domanda alla quale dobbiamo rispondere. Questa è la vera domanda che dobbiamo porci rispetto ai contenuti del nostro codice, rispetto alla realtà, rispetto a ciò di cui abbiamo bisogno. Non voglio parlare qui di donna debole o di donna forte o di autodeterminazione, anche se è molto strano rivendicare l'autodeterminazione rispetto ad un reato; voglio ragionare invece su quanto è previsto attualmente nel codice.

Abbiamo deciso tutti insieme, e lo abbiamo giustamente sottolineato con enfasi, che il reato di violenza sessuale è reato contro la persona, che è uno dei reati più gravi. Lo strumento per segnare questa gravità sembra essere la procedibilità di ufficio. Certo, so che nel nostro codice, per ragioni molto spesso pratiche, che si connettono con altre ragioni riguardanti la libertà

dell'individuo, ci si orienta anche verso la scelta di un altro strumento, come la querela di parte. In genere però i reati più gravi sono tutti procedibili di ufficio.

Rispetto alla scelta della querela, ritengo che potremmo essere tranquilli soltanto in una situazione di parità tra i due soggetti interessati. Penso che questo criterio valga per questo reato, come anche per gli altri: se c'è una parità sostanziale tra la vittima e l'imputato, allora la querela può essere uno strumento utile, ma se questa parità non esiste, anzi c'è una disparità nei fatti – e molto spesso proprio nel rapporto di coppia la disparità è ancora più corposa, più materiale, più forte – allora parlare di querela diventa difficile. A questo problema dobbiamo saper dare delle risposte.

Non ho sentito in Commissione, e neanche questa mattina in Aula, nessuno pronunciarsi contro la procedibilità di ufficio come strumento. Tutti insieme, sia gli altri colleghi che io stessa, che lo sto affermando in questo momento, abbiamo detto che lo strumento più utile è la procedibilità di ufficio, perchè segna la gravità del reato; perchè c'è la necessità in questa fase, nonostante l'aumento delle denunce ci dica molte cose in più, di una emersione del reato; perchè attraverso questo strumento (quindi – come diceva la collega Manieri – togliendo a questo reato la sua impunità) possiamo appunto contribuire a costruire il senso comune che si tratta di un reato. Voglio soltanto ricordare che ciò che ci ha sconcertato di più, nel caso del reato di violenza sessuale a Piazza Navona, è stato lo stupore manifestato da quei ragazzotti (perchè erano dei ragazzi) per essere mandati in galera «solo per questo». Non vi era evidentemente la consapevolezza che si trattasse di un reato.

Pertanto la procedibilità di ufficio è utile anche a questi fini. Detto ciò, se tutti quanti accettiamo tale strumento, non capisco come per il rapporto di coppia si possa invocare un altro sistema. Non lo capisco soprattutto rispetto alle argomentazioni sostenute adesso dal senatore Vitalone, ma che ho ascoltato anche in Commissione da altri colleghi della sua parte politica. In questa materia ci sono opinioni diverse da più parti, e questa è una legge la cui natura non può essere racchiusa in schieramenti partitici, però le argomentazioni che più ho ascoltato sono quelle concernenti l'unità familiare, la famiglia come bene da tutelare al di sopra dell'individuo, e il diritto della donna di decidere. Personalmente credo che queste argomentazioni possono essere utili sono ad una cosa: a mandarci in pace con noi stessi – e scusatemi se uso un termine cattolico!

Invece non è così, perchè proprio rispetto alla violenza sessuale sappiamo che all'interno del rapporto di coppia si pongono le questioni più eclatanti, perchè quella è la quotidianità di vita, e il cosiddetto debito coniugale è quello che poi trova nella pratica quotidiana una larga rispondenza, in quanto esiste un rapporto di potere tra i sessi: è quest'ultimo che, a mio avviso, rende infelici sia gli uomini che le donne. Di ciò sono profondamente convinta. È questo il primo problema che dobbiamo affrontare.

Vi è poi un'altra questione da considerare: le donne non parlano per motivi molto concreti e materiali. Ci siamo recati dal Capo della polizia e abbiamo chiesto che cosa accade nel caso in cui una donna va a denunciare il proprio marito per stupro. Accade che molto spesso sia i carabinieri che la polizia, dopo aver compiuto i primi accertamenti, la prima cosa che tentano di fare – e spesso ci riescono – è dissuadere la donna dal presentare la denuncia, dicendole: lasci stare, hai una casa, vi sono dei figli...

VITALONE. Non sarà più il loro compito!

SALVATO. Senatore Vitalone, ciò è quanto accade nella realtà. Molte di queste donne non parlano, non presentano denuncia proprio perchè sottoposte ad una serie di ricatti – voglio chiamarli in questo modo – legati alla condizione materiale di vita. Nella città di Roma al «Telefono rosa», nel giro di un mese e mezzo dalla sua istituzione, sono arrivate 2.000 telefonate di donne appartenenti a vari ambienti sociali – la violenza sessuale attraversa tutti gli strati – che hanno denunciato soprattutto violenze all'interno del rapporto di coppia. Quindi, è allarmante la drammaticità e l'entità del fenomeno, e su questo dobbiamo riflettere.

Non accetto soprattutto il discorso molto ipocrita sull'unità della famiglia: quando vi è violenza sessuale, quando si compie un reato, credo che non si possa parlare di unità della famiglia.

Vi è anche un discorso giuridico da fare: l'unicità del comportamento che si vuole porre in atto. Se il bene che noi tuteliamo quando è un estraneo a violentare una donna è la libertà di quella donna, lo stesso bene deve essere tutelato quando tale reato è compiuto all'interno del rapporto di coppia. Infatti, come la moglie – e qui potremmo dire: lasciamola stare, perchè poi deve decidere lei in quanto è la sua vita e concerne suo marito –, anche la ragazza che viene stuprata per strada potrebbe avere lo stesso diritto, e cioè quello di non avere alcun turbamento nel suo cammino di vita. Invece, poichè pensiamo che il reato concernente la violenza sessuale è grave, per cui deve essere punito molto severamente, scegliamo la procedibilità d'ufficio.

Queste sono le ragioni per cui noi manifestiamo la nostra fermezza su questo punto: si tratta di una questione su cui – lo sappiamo bene, e l'esperienza ce lo insegna – non è possibile alcuna mediazione. Infatti, si tratta di una scelta che tenta di dare una risposta avanzata al reato di violenza sessuale. È inutile aggiungere che su questo argomento si fa molto spesso della facile demagogia. Che cosa dirà la portiera, la suocera, eccetera? Queste sono cose che possono accadere, ed io non mi taccio affatto che potrebbero esserci dei rischi in tal senso, anche se, a mio parere, pur sempre limitati. Non viviamo certo in un paese nel quale i rapporti umani siano improntati a spirito di vera solidarietà, e non lo dico soltanto per il reato di violenza sessuale, ma in genere; noi viviamo in un paese in cui impera la completa indifferenza, dove molto spesso si passa innanzi ad una persona morta per strada senza preoccuparsene più di tanto. Ma poi, è la stessa società che va a guardare là dove vi sono rapporti sessuali violenti, confondendo come si costruiscono i rapporti sessuali e i reati ad essi collegati.

Credo che alcuni rischi possano esserci rispetto ad alcune concezioni della libertà; ma quanti rischi, onorevoli colleghi, vi sono in altre leggi e nella loro applicazione? Sempre, per quanto riguarda il bene individuale della libertà personale possono esserci dei rischi. Ma una forza politica, un legislatore, tutti quanti insieme, credo debbano tener conto non soltanto dei rischi, ma anche (scusate se uso un'espressione che ormai appare superata, ma che invece io ritengo ancora estremamemte giusta) dell'interesse generale. In questo momento l'interesse generale rispetto a tale legge è quello di andare a segnare nel codice una nuova cultura, di predisporre gli strumenti affinchè tale reato venga perseguito, di tentare di dare alle donne, ai cittadini e alle cittadine di questo paese alcune risposte, pur senza avere

una visione totalizzante di questa legge, perchè nessuna legge da sola, soprattutto in tale materia, può risolvere le questioni, ma sapendo invece che l'urgenza di legiferare ci viene dettata anche da altri fatti. Dobbiamo licenziare urgentemente un buon testo per poter cominciare a lavorare sull'informazione sessuale nelle scuole e per poter procedere anche ad altre iniziative, quali le leggi-quadro in materia dei nuovi diritti di cittadinanza. L'altro giorno il Coreco del Lazio ha bocciato una delibera della provincia di Roma volta ad istituire centri antiviolenza per dare una solidarietà concreta alle donne. Credo che su questo dovremmo intervenire anche con leggi-quadro, perchè altre nazioni, quelle che il senatore Vitalone ci ha ricordato rispetto al dato della legislazione, forse possono essere più indietro o più avanti rispetto alla situazione normativa ma sicuramente sono maggiormente avanzate rispetto ad un diritto nella società civile. Le misure di solidarietà concreta ci sono, sono vere, sono i centri antiviolenza, sono misure di sostegno tali da costruire le condizioni di libertà. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Corleone. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, è la terza legislatura in cui il Parlamento si occupa della violenza sessuale e della legge sulla libertà sessuale; per ben due volte la legge fu bloccata da voti su aspetti ritenuti fondamentali.

Sicuramente è una legge che tocca nel profondo, che sollecita il rimosso, che ripropone pensieri ancestrali (li abbiamo colti anche nel dibattito di oggi in quest'Aula), scatena voglia di discussione, diversità di opinioni all'interno dei Gruppi, preannunci di richieste di voto segreto (magari, per ironia della sorte, proprio in contemporaneità con una riunione dei Capigruppo in cui si propone invece di eliminare completamente questo strumento regolamentare), e addirittura – cosa inconsueta nel Parlamento italiano – ribaltamenti delle decisioni assunte in Commissione.

Se tutto questo accade ed è accaduto in passato (ricordo l'Aula di Montecitorio nel 1983, «Aula viva e vera», come scrisse Laura Balbo di quel dibattito), se si verificano questi fatti che non capitano frequentemente, vuol dire che c'è qualcosa di grosso che si muove. Quindi, se per la terza volta il Parlamento non riuscisse a legiferare in materia, ci si assumerebbe la grande responsabilità di dare quasi all'opinione pubblica il messaggio che lo stupro e la violenza sessuale non sono reato. Si darebbe comunque un segno contraddittorio rispetto all'urgenza di intervenire in presenza di una recrudescenza del fenomeno, che rappresenta qualcosa in più della violenza «normale», contemporanea, presente nella nostra società, qualcosa di diverso dalle condizioni di degrado delle città e delle periferie, perchè è in realtà il segno del conflitto non risolto uomo-donna, un conflitto esasperato dal processo di autonomia e di presa di coscienza di sè e del proprio valore.

La relazione del senatore Casoli, che, occorre dirlo, si pone nella tradizione delle buone relazioni, ripercorre con estrema sintesi e lucidità una vicenda iniziata nel 1980 con la presentazione di un disegno di legge di iniziativa popolare, ed espone con assoluta obiettività le motivazioni favorevoli e contrarie rispetto ai punti contestati. Esime, quindi, da un intervento analitico e permette di affrontare subito il cuore del problema.

Il trovarci in quest'Aula in pochi e apparentemente senza passione (in realtà, nei prossimi giorni, come sappiamo, la temperatura salirà) ci aiuta tuttavia a ragionare, in queste ore, intorno a fatti che non possono essere dati per acquisiti da nessuno. Dobbiamo approvare il miglior testo possibile senza rimanere attaccati – morbosamente, direbbe il collega Vitalone – ad una formulazione che può essere ancora perfezionata.

La vera novità è l'inserimento di questo reato nel titolo relativo ai reati contro la persona e non più, dunque, in quello concernenti i reati contro la morale pubblica. È una novità che deve essere valorizzata, perchè rappresenta il perno e il fondamento della legge e perchè da essa derivano conseguenze importanti di ordine sia procedurale che sostanziale. L'attività sessuale perde infatti ogni connotazione negativa: essa non rientra più in una zona d'ombra. Si afferma il valore della libera sessualità, e quindi della libera disponibilità del proprio corpo; si acquisiscono garanzie per un valore non peccaminoso, ma tutelato, della libera espressione dell'individuo. Se ciò che ho detto è rilevante sul piano culturale (lo è certamente sul piano dei fatti e sul piano processuale), potrà e dovrà produrre qualcosa di nuovo, contribuendo a modificare una pratica giudiziaria che non assumeva come preminente la valutazione dell'offesa arrecata alla persona, bensì di quella cagionata al pudore. Non potrà più essere così.

Ritengo che altrettanto importante, e da valorizzare e spiegare rispetto al senso comune, sia l'unificazione delle due fattispecie di violenza carnale e di atti di libidine violenta. Non so se il tanto parlare che si è fatto di questa legge abbia chiarito adeguatamente cosa ciò voglia dire e non abbia, invece, favorito un'interpretazione banale, in base alla quale con questa unificazione si equiparerebbero penetrazione e «pizzicotto».

Si rifiuta, quindi, per la violenza carnale, una concezione precedente, una fattispecie creata per tutelare una concezione arcaica della donna, una rappresentazione della donna per effetto della quale il bene tutelato non era la persona ma l'integrità fisica, la verginità.

Oggi non vogliamo tutelare l'onore sessuale, ma affermare un valore in positivo, a favore di un bene che non si può perdere una volta per sempre, ma che va difeso e conquistato giorno per giorno, nella vita concreta e quotidiana – qualcuno di noi una volta ha scritto e detto: «nei letti e nelle cucine» – da parte di ogni uomo e di ogni donna.

Vi sono altri aspetti positivi da ricordare come: il rito direttissimo, che consente di affrontare nell'immediatezza un fatto drammatico senza obbligare a ricordare e rivivere dopo molto tempo; la previsione specifica della violenza di gruppo (e non c'è bisogno di aggiungere altro su tale forma di delitto, poichè è stato già sviluppato ampiamente); le pene accessorie che, proprio noi che siamo sempre stati critici verso di esse e desideriamo la loro abrogazione, in questo caso le consideriamo puntuali e sostanziali e collegate direttamente con il fatto; il processo a porte aperte, come previsione generale, per dissipare l'alone di morbosità; infine, il divieto di domande sulla vita privata e la sessualità della vittima.

Questi sono punti qualificanti ed importanti da spiegare singolarmente, e già danno l'idea di qualcosa di estremamente nuovo e innovatore. Invece, la discussione rischia di limitarsi ai due punti della violenza presunta per i minori e della procedibilità di ufficio.

Non so se sia giusto puntare l'attenzione su questi due punti, o se ciò non sia piuttosto deviante dagli assi portanti della legge: ma dobbiamo fare i conti con questa realtà e confrontarci con essa. Sulla violenza presunta per i

minori siamo contrari, poichè rappresenterebbe un grave rischio, in quanto reintrodurrebbe una sorta di responsabilità oggettiva, e in più costituirebbe un elemento repressivo di qualsiasi espressione della sessualità fra minori. Ma non ci sottraiamo al problema di una tutela, e a nostro parere – senza esasperare i toni, senza drammatizzare un problema da cui nessuno, credo, in questo Parlamento voglia sfuggire – qualche soluzione la si potrà trovare, ricorrendo ad emendamenti già presentati in altre occasioni e che saranno ripresentati in questa. Si potrebbe tornare al codice Zanardelli per la previsione dei dodici anni o, meglio, si potrebbe prevedere la non punibilità per rapporti consensuali tra minori fra i quali la differenza di età non sia superiore a tre-quattro anni.

Credo che queste rappresentino alcune possibilità per farci uscire da un'*impasse* che rischierebbe di essere intollerabile per il Parlamento, per il paese, per le forze sociali, per i movimenti che aspettano da troppo tempo una legge.

Veniamo al problema della procedibilità d'ufficio.

La nuova collocazione del reato, segnalando la gravità stessa della fattispecie, ritengo che giustifichi la scelta della procedibilità d'ufficio, anche se la nuova tendenza del pensiero giuridico privilegia in prospettiva la querela di parte proprio per un rapporto diverso con lo Stato, contro la sua invadenza; essa rappresenta oltretutto un ulteriore elemento di forza per la parte offesa, in una legge impostata per rafforzare la posizione della parte lesa, che per tanto tempo non ha avuto altro che oltraggi.

Ma non dobbiamo nasconderci – lo devo dire con estrema chiarezza – che, se è vero che la procedibilità d'ufficio a livello astratto, teorico, è giusta – giacchè l'aggressione di un diritto inviolabile alla libertà e alla integrità psico-fisica della persona imporrebbe allo Stato di procedere alla sua tutela indipendentemente dalla querela di parte – per alcuni casi specifici solleva dubbi ed incertezze: ciò avviene non negli ambienti caratterizzati dal più vieto maschilismo, ma anche in componenti femministe non trascurabili, che rifiutano una omologazione al diritto maschile in nome non di una minorità ma della «differenza» da salvaguardare come espressione di autonomia.

È pur vero che l'unificazione delle due fattispecie, violenza carnale e atti di libidine violenta e il titolo stesso del tema in discussione, non essendo più la violenza carnale ma la libertà sessuale, pongono dei confini più incerti, che possono far propendere per un sistema di assunzione di responsabilità individuali e di garanzie per tutti.

Anche questo dibattito ci aiuta a ragionare e a discutere, ma a mio avviso viene troppo enfatizzata la scelta fra querela di parte e procedibilità d'ufficio: la vera scelta, che richiede un grande cambiamento, è fra il silenzio o il parlare. Basta leggere la testimonianza di Franca Rame, donna non «debole» e impegnata politicamente, per porsi qualche interrogativo su che cosa vuol dire affrontare l'argomento o non farlo, il parlare o il tacere. Se si sceglie di parlare, che la forma sia quella della querela in luogo della procedibilità d'ufficio non è così rilevante.

Se sottolineiamo che attualmente c'è una posizione di non parità, mi chiedo allora come detta posizione venga superata con la previsione della procedibilità d'ufficio, in cui il ricatto può essere addirittura più forte che nel caso della querela irritrattabile.

Inoltre, non dimentichiamo che c'è il processo. Ho avuto l'impressione che qualcuno, parlando del presente provvedimento, pensi che il processo

non ci sia, che, secondo quanto viene proposto, una volta identificati la vittima e l'imputato, il processo in pratica sia stato già svolto.

Ma il processo c'è, e quindi sussiste il piano di disparità, per cui il coraggio per affrontare quel confronto con il violentatore sconosciuto o con il marito esiste comunque.

Le perplessità, però, sarebbero per me superabili, giacchè mi rendo conto che si tratta di una posizione ormai acquisita ma c'è qualcosa che mi crea maggiori problemi. Le mie perplessità cioè aumentano di fronte alla ipotesi proposta dalla Democrazia cristiana, per arrivare al doppio regime (non so se un doppio regime di origine polacca o altro) per i reati compiuti all'interno ovvero all'esterno della coppia. In realtà, più precisamente, si tratta dei reati compiuti all'interno o al di fuori del matrimonio, in quanto non abbiamo una regolamentazione della convivenza e d'altronde ritengo si debba essere prudenti nel regolamentare da parte dello Stato le forme di convivenza.

A mio parere, una previsione diversa per lo stesso reato, anche se effettuato in situazioni diverse, quando esse non arrivano secondo me a rappresentare una fattispecie alternativa, provocherebbe un eccezionale paradosso: una legge che nasce per affermare un diritto di libertà individuale, finirebbe per affermare platealmente l'ideologia della famiglia come società naturale, con proprie regole intoccabili. Si tratta, a mio parere, di un rischio troppo grosso, che non possono permettersi di correre proprio coloro che in questa sede e fuori di essa maggiormente vogliono la legge ed una buona legge.

Mi chiedo se valga la pena di correre un rischio di questo genere, che va a sollecitare un'evidenza appunto da senso comune (perchè certo la violenza all'interno del matrimonio è sicuramente un fatto percepito diversamente dalla violenza di gruppo compiuta in mezzo alla strada), appellandosi alla sensibilità di un'Aula piena che non avrà seguito il dibattito, oppure se non convenga rimeditare se non sia il caso di ragionare su di un'ipotesi diversa, che preveda, magari come eccezione per una serie di casi, la procedibilità d'ufficio. Ritengo sia questa un'ipotesi che dobbiamo valutare.

Detto questo, va tutto bene in questa legge? Voglio esprimere alcune preoccupazioni su determinati aspetti, che non vanno sottaciuti anche se sono stati introdotti in nome di una sorta di tutela speciale. L'intervento adesivo di associazioni e movimenti rappresenta nei fatti un ausilio ed un sostegno per il soggetto debole, che rischia di trasformarsi nel corso del processo da vittima in accusato. Dobbiamo però dirci che la rappresentanza non di interessi diffusi, ma collettivi attribuita ad una parte è una grande novità, che io non credo turberà l'equilibrio processuale: essa non potrà essere presa a pretesto per stravolgere l'impianto del processo, anche perchè si è scelta la strada della adesione alla direttiva n. 39 del nuovo codice di procedura penale rispetto all'ipotesi di costituzione di parte civile *tout court*. Certamente ancora maggiori preoccupazioni fa sorgere la previsione della violenza sessuale perpetrata non solo con violenza o minaccia, ma anche con l'inganno.

Se pensiamo che nel testo che ha ricordato la collega Salvato – che riproduceva quello della precedente legislatura – si sanzionava l'«avvalersi della propria autorità», l'ombra della reintroduzione del reato di plagio è forse più reale di quanto possa sembrare; e su tale argomento abbiamo lottato duramente (ricordo il processo Braibanti) e molto ci è costato nel corso degli anni conquistare quella abrogazione.

Possiamo approvare una legge all'avanguardia in Europa per la dimensione delle pene (non siamo tra coloro che ritengono che i lavori forzati o l'ergastolo siano una soluzione di civiltà giuridica), per la collocazione del reato, per il riferimento che non è esclusivamente alla donna. Senza rinunciare a tutto questo, e senza accettare minimizzazioni intollerabili di fronte alla recrudescenza di episodi indegni perchè senza dignità, si deve però evitare il rischio di un'ennesima legislazione speciale con un processo in cui la sentenza è già scritta: non si deve sostituire alla strega il mostro, soprattutto in considerazione del fatto che questa legge, lo si voglia o no, assumerà un valore emblematico di bandiera e di affermazione di valori nuovi. Quella che ci accingiamo ad approvare è una legge che si pone sul crinale sottile della definizione della libertà e del consenso, affermando l'autonomia e affidandone però in parte la valutazione al giudice.

Sono argomenti delicati, che noi sostenitori della legge portiamo avanti non per trovare appoggio da parte delle donne, ma perchè è bene che nel Parlamento entri quanto si pensa al di fuori di esso. Spesso ripetiamo cose già dette, a volte un po' stantie, mentre la riflessione va avanti. Un articolo apparso su «l'Unità» del 26 novembre, a firma di Mariella Gramaglia, a commento di quell'episodio riportato dalla nostra collega Schelotto, contiene alcune affermazioni importanti: «Non vorrei una legislazione di emergenza nemmeno per amore del mio sesso e dell'appassionato desiderio di libertà e di dignità che mi accomuna ad altre donne». Un altro importante articolo è quello di Tamar Pitch del dicembre del 1987 in cui, a proposito dei problemi sollevati dalla testimonianza-confessione di Franca Rame, si dice: «La violenza sessuale non è una violenza come le altre, non è come le botte, non è assimilabile ad altri tipi di violenza fisica o psicologica»; ma dice di più: «La persona di sinistra non vorrebbe nemmeno il carcere: la donna violentata vuole qualcosa di molto più feroce del carcere. Se, cittadine, chiediamo una nuova legge, questa legge deve tutelare noi, ma anche gli imputati. Deve essere una buona legge e noi dobbiamo volere che lo sia; una legge garantista dove siano rigidamente rispettati i diritti delle vittime, come quelli dei supposti colpevoli. Deve essere una legge che lascia lo spazio minimo possibile alle interpretazioni ambigue, alla discrezionalità dei magistrati...».

Questo è un pensiero che esiste, che circola fuori del Parlamento: dobbiamo prevedere di approvare una legge che faccia con esso i conti, e non ripeta delle affermazioni che ci siamo detti molte volte, e che non sono forse adeguate.

Avviandomi alla conclusione, il senso del mio intervento è questo: nessuno spazio a nuovi tabù, nessuno spiraglio a nuove concezioni repressive della sessualità, nessun varco alla concezione etica dello Stato richiamata da Eva Cantarella qualche giorno fa; sapendo che la risposta non potrà venire solo dalla politica e dalla legge, che può dare regole alla convivenza umana, ma non può risolvere ciò che di inestricabile vi è nell'esperienza umana. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista, dal centro-sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Misserville. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, rinuncio a prendere la parola.

PRESIDENTE. La regola che osserviamo per le sedute del mattino è di arrivare fino alle 13,30. Se teniamo conto poi dei numerosi iscritti a parlare è evidente che possiamo proseguire fino ad ora più tarda. Quindi lei è pregato di intervenire.

MISSERVILLE. Signor Presidente, la ringrazio della sua cortesia, ma io rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Lei rinuncia a parlare perchè è tardi?

MISSERVILLE. No, sto semplicemente dicendo che rinuncio a prendere la parola; comunque la ringrazio.

PRESIDENTE. A me questo dispiace.

MISSERVILLE. Non ha importanza: abbiamo tempo.

PRESIDENTE. Le faccio notare che fino alle 13,30 lei ha a disposizione tre quarti d'ora per parlare.

MISSERVILLE. La ringrazio molto, signor Presidente, ma si tratta di una rinuncia personale.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sopesa alle ore 12,50, è ripresa alle ore 12,55).

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 12,55).*

DOTT EZIO MANCIATI
Consigliere preposto *ad interim* alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 127

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 21 giugno 1988, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2555. – «Sospensione della restituzione ai ruoli di provenienza o appartenenza del personale in servizio presso gli Istituti italiani di cultura all'estero» (1140) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 2572. – «Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure» (1141) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 2482. – «Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987» (1142) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 2435. – «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione della legalizzazione per taluni documenti, firmato a Roma il 9 dicembre 1987» (1143) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 2176. – «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulle condizioni della locazione del Centro comune di Arnoldstein, firmato a Roma il 12 settembre 1985» (1144) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 2029. – «Accettazione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafo A 1, dello statuto dell'AIEA, adottato a Vienna dalla XXVIII Conferenza generale il 27 settembre 1984» (1145) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 1932. – «Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 1° aprile 1987» (1146) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In data 22 giugno 1988 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1713. – «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986» (1148) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 1847. - «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986» (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 1890. - «Ratifica ed esecuzione della convenzione di cooperazione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati, adottata a Basilea il 3 settembre 1985» (1150) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 1893. - «Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ad un codice di condotta delle Conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974» (1151) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 1907. - «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984» (1152) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 1908. - «Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione» (1153) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 1931. - «Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'articolo 38 dello statuto e al paragrafo 12 delle regole finanziarie allo stesso allegate dell'Organizzazione mondiale del turismo (O.M.T.), approvati a Torremolinos nel settembre 1979, degli emendamenti all'articolo 37 dello statuto e al paragrafo 13 delle regole finanziarie dell'O.M.T., approvati a Roma nel settembre 1981, e degli emendamenti agli articoli 14 e 15 dello statuto della stessa O.M.T., approvati a New Delhi nell'ottobre 1983» (1154) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 1962. - «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985» (1155) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In data 27 giugno 1988, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2513-272-273. - «Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino» (1161) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Alessi ed altri; Alessi ed altri*) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 2442-68-347-876-980-1169/*ter*-1553-1879-2166-2170-2215-2393-2464. - «Nuove norme in materia di misure di prevenzione personali» (1162) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Tealti e Costa Silvia; Alagna ed altri; Ferrari Marte ed altri; Alinovi ed altri, Mannino Antonino ed altri; Nicotra ed altri; Boato ed altri; Testa Antonio; Trantino ed altri; Savio; Ferrari Wilmo ed altri*) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 20 giugno 1988 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

«Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (1138).

In data 22 giugno 1988, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Seychelles sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Victoria il 13 novembre 1984» (1156);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, con annessa tabella delle rotte, firmato a Singapore il 28 giugno 1985» (1157);

dal Ministro della sanità:

«Disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico» (1158).

In data 25 giugno 1988 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della pubblica istruzione:

«Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle Università» (1160).

In data 22 giugno 1988 è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

CONSOLI, BAIARDI, VOLPONI, CANNATA, BENASSI, SCARDAONI, FERRAGUTI, VISCONTI, SALVATO, VITALE, CROCETTA, CARDINALE, GALEOTTI, GIANOTTI, MESORACA, TRIPODI, PETRARA e SPOSETTI. - «Tutela della ceramica di qualità e della ceramica italiana» (1147).

In data 24 giugno 1988 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

MACALUSO, FIORI, PECCHIOLI, RIVA, ARFÈ, ALBERICI, CHIAROMONTE, ONORATO, CAVAZZUTI, FERRARA Maurizio, GIUSTINELLI, CALLARI GALLI, NESPOLO, VISCONTI, VOLPONI e ULIANICH. - «Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione» (1159).

Disegni di legge, assegnazione

In data 21 giugno 1988 il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

COVI ed altri. - «Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi» (378-B) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

In data 22 giugno 1988 i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

PINTO. - «Modificazione alla dotazione organica del personale della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie» (418-B) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Sospensione della restituzione ai ruoli di provenienza o appartenenza del personale in servizio presso gli Istituti italiani di cultura all'estero» (1140) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione.

In data 23 giugno 1988, il seguente disegno di legge è stato deferito:

- in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle Aziende e delle Amministrazioni dello Stato, nonchè disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale» (988-B) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione.

In data 24 giugno 1988, il seguente disegno di legge è stato deferito:

- in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Deputati DIGNANI GRIMALDI ed altri. - «Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico» (1087) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 12ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

CORLEONE ed altri. - «Abrogazione di alcuni articoli del codice penale relativi ai reati di opinione» (1118), previo parere della 1ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA)» (1092) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 5ª della 6ª e della 9ª Commissione;

«Partecipazione italiana all'aumento del capitale del fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa» (1095) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 5ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

«Concessione di un contributo straordinario all'UNFICYP (Forza di Pace delle Nazioni Unite a Cipro)» (1098) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiale carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali, ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e nucleari» (1046), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione;

«Borse di studio per giovani laureati e diplomati residenti nel Mezzogiorno» (1093) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

In data 21 giugno 1988 il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (1138), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

In data 22 giugno 1988 il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 25 giugno 1987» (1044), previ pareri della 5ª, della 6ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MANCINO ed altri. – «Norme sugli organi, sullo *status* dei magistrati e sul personale amministrativo della Corte dei conti» (563), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione;

FILETTI ed altri. – «Avocazione allo Stato dei profitti illegittimi della classe politica» (979), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

«Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia» (1086) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª e della 13ª Commissione;

«Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno» (1096) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª e della 13ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

CASOLI ed altri. – «Nuove norme in materia di delitti contro l'assistenza familiare» (980), previo parere della 1ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agro-alimentare):

LOPS ed altri. - «Norme per la istituzione del marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita» (925), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

MELOTTO ed altri. - «Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale» (1020), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª e della 11ª Commissione;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

MANCINO ed altri. - «Nuove norme per la tutela delle acque dall'inquinamento» (916), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 12ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

MANCINO ed altri. - «Norme sulla definizione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la tutela preventiva dell'ambiente» (940), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 12ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alle Commissioni permanenti riunite 4ª (Difesa) *e 8ª* (Lavori pubblici, comunicazioni):

POLI ed altri. - «Norme per il rifinanziamento dell'edilizia economica e popolare a favore degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi speciali dello Stato e per la realizzazione di case di riposo, centri sociali per anziani, circoli e centri culturali e attrezzature varie» (992), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

In data 24 giugno 1988, il disegno di legge: SARTORI ed altri. - «Agevolazioni per i non vedenti sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico» (912), già assegnato in sede referente alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), è stato deferito alla Commissione stessa in sede deliberante, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 1087.

Su richiesta della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data 21 giugno 1988, è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

ZANELLA ed altri. - «Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Viareggio e di Venezia» (805).

Disegni di legge, richieste di parere

In data 23 giugno 1988, sul disegno di legge: BAIARDI ed altri. – «Norme per la ricostituzione sulla base rappresentativa degli organi di amministrazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» (798) – già deferito in sede referente alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), previo parere della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) – è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 24 giugno 1988, il senatore Guzzetti ha presentato la relazione sul disegno di legge: Disegno di legge costituzionale. – TEDESCO TATÒ ed altri; MANCINO ed altri. – «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione» (226-565-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*).

A nome della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), in data 22 giugno 1988, il senatore Vettori ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1988, n. 185, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989» (1090).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

In data 20 giugno 1988 la domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Bossi, per il reato di cui all'articolo 486 del codice penale (*Doc.* IV, n. 38), è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

In data 20 giugno 1988 è stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento, di iniziativa dei senatori:

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS e BOATO. – «Riforma del Regolamento del Senato» (*Doc.* II, n. 15).

In data 27 giugno 1988 è stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento, d'iniziativa dei senatori:

PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, BATTELLO e MAFFIOLETTI. - «Riforma del Regolamento del Senato» (*Doc.* II, n. 16).

Inchieste parlamentari, deferimento

In data 22 giugno 1988 la seguente proposta di inchiesta parlamentare è stata deferita in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

BOATO e CORLEONE. - «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980» (*Doc.* XXII, n. 13), previo parere della 8ª Commissione.

La seguente proposta di inchiesta parlamentare è stata deferita in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

RIVA ed altri. - «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di libertà e pluralismo dell'informazione stampata e radiotelevisiva» (*Doc.* XXII, n. 14), previ pareri della 8ª e della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) nella seduta del 16 giugno 1988, ha approvato - ai sensi dell'articolo 50, comma secondo, del Regolamento, a conclusione dell'esame della relazione, trasmessa dal Ministro della marina mercantile, sullo stato di attuazione della legge 5 dicembre 1986, n. 856, recante «Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo FINMARE) e interventi per l'armamento privato», svolto nella seduta del 16 giugno 1988 - una risoluzione d'iniziativa del senatore Patriarca (*Doc.* LXXI, n. 2).

Detto documento che è stampato e distribuito, sarà altresì inviato al Ministro della marina mercantile.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dei trasporti, con lettera in data 11 giugno 1988, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67, una

relazione sui finanziamenti erogati per lo studio del progetto dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, sui destinatari e sui risultati di tali studi (*Doc.* XXVII, n. 3).

Detto documento sarà inviato alla 8ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri - per conto del Garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 - ha trasmesso, con lettera in data 14 giugno 1988, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, della citata legge, la relazione sullo stato dell'editoria relativa al semestre 1° dicembre 1987 - 31 maggio 1988 (*Doc.* LXVII, n. 2).

Detto documento è stato inviato alla 1ª Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 15 giugno 1988, ha trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri fino al 15 giugno 1988.

La documentazione anzidetta è stata inviata alla 3ª Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 16 giugno 1988, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1988 e situazione di cassa al 31 marzo 1988 (*Doc.* XXXV, n. 4).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti 5ª e 6ª.

Il Ministro delle partecipazioni statali, con lettera in data 15 giugno 1988, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la relazione illustrativa degli atti di indirizzo e delle direttive emanate dal Ministero nel corso del 1987.

Detta documentazione sarà trasmessa, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con lettera in data 16 giugno 1988, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nove progetti di atti comunitari.

Tali progetti sono stati deferiti alle competenti Commissioni permanenti e, per il parere, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, e sono a disposizione degli onorevoli senatori presso l'Ufficio dei rapporti con gli Organismi comunitari.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con lettera in data 21 giugno 1988, ha altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sette progetti di atti comunitari.

Tali progetti saranno deferiti alle competenti Commissioni permanenti e, per il parere, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, e sono a disposizione degli onorevoli senatori presso l'Ufficio dei rapporti con gli Organismi comunitari.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 giugno 1988, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, proposte di autorizzazione ad assumere idonei nei Ministeri degli esteri, del tesoro e delle finanze.

Tale documentazione sarà inviata alle competenti Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 22 giugno 1988, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la relazione resa dalla Corte stessa a Sezioni riunite nell'adunanza del 20 giugno 1988 sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo 1° gennaio-30 aprile 1988 (*Doc.* LXXXVIII, n. 1).

Detto documento è stato inviato alla 5ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 17, 20 e 21 giugno 1988, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Società italiana autori ed editori (SIAE), per gli esercizi dal 1983 al 1986 (*Doc.* XV, n. 46);

dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), per gli esercizi 1985 e 1986 (*Doc.* XV, n. 47);

dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), per gli esercizi 1986 e 1987 (*Doc.* XV, n. 48).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 23 giugno 1988, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463 («Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonchè nuove norme per il reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado»), nella parte in cui, ai fini della immissione in ruolo di insegnanti di scuole secondarie, non equipara a coloro che hanno conseguito l'abilitazione a seguito della partecipazione ai corsi abilitanti indetti ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, coloro che l'abbiano conseguita per effetto della partecipazione a concorsi a cattedre, banditi anteriormente alla entrata in vigore della predetta legge. Sentenza n. 690 del 9 giugno 1988 (*Doc.* VII, n. 83);

dell'articolo 17, settimo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), nella parte in cui estende il regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni, statuito nel medesimo articolo 17, agli affittuari che, in data anteriore all'entrata in vigore della legge, abbiano eseguito, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente, opere migliorative, incrementative o trasformative non previste nel contratto o consentite dal concedente. Sentenza n. 692 del 9 giugno 1988 (*Doc.* VII, n. 84).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 16 e 23 giugno 1988, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nelle stesse date in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 26, primo comma, della legge della regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12 (Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali in Lombardia, norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo e modifica dell'articolo 17 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42), nella parte in cui non prevede che la richiesta di audizione da parte degli organi rappresentativi degli enti soggetti a controllo e da parte dei rappresentanti delle minoranze debba pervenire agli organi di controllo della Regione in un termine congruo per consentire l'esercizio della funzione di controllo entro il termine di decadenza previsto dall'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Sentenza n. 645 del 9 giugno 1988;

dell'articolo 14-*bis*, nono comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35 (Ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo), nel testo inserito dall'articolo 12 della legge della Provincia di Bolzano 2 luglio 1981, n. 16 (Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, relativa all'ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo). Sentenza n. 646 del 9 giugno 1988;

dell'articolo 1, quinto comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, recante «Modifiche alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente la formazione professionale degli apprendisti», approvata dal

Consiglio provinciale il 19 marzo 1986 e riapprovata il 17 ottobre 1986, nella parte in cui autorizza la Giunta provinciale, in mancanza di accordo tra le organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, a disciplinare con regolamento la durata dell'apprendistato entro il limite massimo previsto dalla legislazione statale. Sentenza n. 691 del 9 giugno 1988.

Dette sentenze saranno inviate alle competenti Commissioni permanenti.

Corte costituzionale, trasmissione di ordinanze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 16 giugno 1988, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, in relazione all'articolo 21 delle norme integrative del 16 marzo 1956, copia dell'ordinanza n. 688 del 9 giugno 1988, depositata il 16 giugno 1988 in cancelleria, con la quale la Corte ha disposto la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 517 del 1987, *Doc.* VII, n. 12, già annunciato all'Assemblea nella seduta del 21 dicembre 1987.

Tale ordinanza sarà inviata alla 1ª, alla 6ª, alla 7ª e alla 8ª Commissione permanente.